



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 10 dicembre 2025**  
**(OR. en)**

**12419/25**  
**ADD 13**

---

**Fascicolo interistituzionale:**  
**2025/0184 (NLE)**

---

**POLCOM 206**  
**COLAC 123**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:       Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra

---

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI  
RELATIVE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE 1

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea

- Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e relative modalità d'applicazione
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione
- Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

- Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

## SEZIONE 2

### Disposizioni legislative e regolamentari dell'Argentina

- Ley 25.163 – Vinos y bebidas espirituosas de origen vínico
- Decreto Reglamentario N° 57/2004
- Resolución C 11/04 (INV) – Procedimientos: Inscripciones, Registros, Certificados, Infracciones
- Resolución C 35/02 – Publicación edictos, conforme ley en vigencia (INV)
- Resolución C 8/03 – Registro, protección y derecho al uso de una DOC (INV)
- Resolución C 19/2012 – Condiciones para la elaboración de vinos con IG (INV)
- Resolución 57/2024 – Unificación listado de variedades

- Ley 25.380 – Indicación Geográfica y Denominación de Origen de productos agrícolas y alimentarios
- Ley 25.966 – Modificatoria de la Ley N° 25.380
- Resolución 546/2011 – Aprobación de signos distintivos
- Decreto reglamentario 556/2009 – Reglamenta la Ley 25.380 y su modificatoria
- Resolución 13/2021 – Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios.

### SEZIONE 3

#### Disposizioni legislative e regolamentari del Brasile

- Portaria INPI/PR n° 04, de 12 de janeiro de 2022
- Decreto n° 4.062, 21 de dezembro de 2001
- Portaria INPI/PR n° 06/2022
- Lei da Propriedade Industrial N° 9279/1996

## SEZIONE 4

### Disposizioni legislative e regolamentari del Paraguay

- Ley N° 4.923 – De indicaciones geográficas y denominaciones de origen y su Decreto Reglamentario N° 1286/2019

## SEZIONE 5

### Disposizioni legislative e regolamentari dell'Uruguay

- Ley N° 17.011 – Ley de marcas
  - Decreto Reglamentario N° 34/999 – Reglamentación de la ley de marcas
-

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 13.33

## SEZIONE 1

Indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'articolo 13.33

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                       | Classe di prodotto   |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Belgio                           | Beurre d'Ardenne                    | Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi |
| Belgio                           | Fromage de Herve                    | Formaggi   |
| Belgio                           | Gentse azalea                       | Fiori e piante ornamentali                                 |
| Belgio                           | Jambon d'Ardenne                    | Carni, pesci e loro preparazioni                           |
| Belgio                           | Pâté gaumais                        | Carni, pesci e loro preparazioni                           |
| Belgio                           | Plate de Florenville                | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni        |
| Belgio                           | Vin mousseux de qualité de Wallonie | Vini   |
| Belgio                           | Vin de pays des jardins de Wallonie | Vini   |
| Belgio                           | Crémant de Wallonie                 | Vini   |
| Belgio                           | Côtes de Sambre et Meuse            | Vini   |
| Belgio                           | Peket-Pekêt                         | Bevande spiritose  |
| Belgio                           | Pèket-Pèkèt de Wallonie             | Bevande spiritose  |
| Belgio<br>Germania<br>Austria    | Korn                                | Bevande spiritose  |

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione   | Classe di prodotto   |
|----------------------------------|---|--|
| Belgio<br>Germania<br>Austria    | Kornbrand   | Bevande spiritose  |
| Bulgaria                         | Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)                             | Oli essenziali   |
| Bulgaria                         | Дунавска равнина (Dunavska ravnina)   | Vini   |
| Bulgaria                         | Тракийска низина (Trakijska nizina)   | Vini   |
| Cechia                           | České pivo  | Birre  |
| Cechia                           | Českobudějovické pivo <sup>1</sup>  | Birre  |
| Cechia                           | Žatecký chmel   | Semi e frutti oleosi   |
| Danimarca                        | Danablu   | Formaggi   |
| Germania                         | Allgäuer Bergkäse   | Formaggi   |
| Germania                         | Allgäuer Emmentaler   | Formaggi   |
| Germania                         | Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |
| Germania                         | Bayerisches Bier  | Birre  |
| Germania                         | Bremer Bier   | Birre  |
| Germania                         | Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen      | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |

<sup>1</sup> Nel territorio del Brasile, del Paraguay e dell'Uruguay la protezione dell'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" è richiesta solo in lingua ceca. Nel territorio dell'Uruguay l'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" deve figurare in modo discreto sulla controetichetta dei contenitori di birra. Nel territorio dell'Argentina la protezione dell'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" è richiesta solo in lingua ceca, fatti salvi i diritti dei titolari del marchio e purché l'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" figuri in modo discreto sulla controetichetta dei contenitori di birra.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione   | Classe di prodotto   |
|----------------------------------|---|--|
| Germania                         | Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Germania                         | Hopfen aus der Hallertau  | Semi e frutti oleosi   |
| Germania                         | Münchener Bier <sup>1</sup>   | Birre  |
| Germania                         | Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste  | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Germania                         | Nürnberger Lebkuchen  | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |
| Germania                         | Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen   | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |
| Germania                         | Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle   | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |
| Germania                         | Schwarzwälder Schinken  | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Germania                         | Tettnanger Hopfen   | Semi e frutti oleosi   |
| Germania                         | Baden   | Vini   |
| Germania                         | Franken   | Vini   |
| Germania                         | Mittelrhein   | Vini   |
| Germania                         | Mosel   | Vini   |
| Germania                         | Pfalz   | Vini   |
| Germania                         | Rheingau  | Vini   |
| Germania                         | Rheinhessen   | Vini   |

<sup>1</sup> Nel territorio del Brasile la protezione dell'indicazione geografica "Münchener Bier" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Münchener Bier" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "Münchener Bier" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.  
Nel territorio del Paraguay la protezione dell'indicazione geografica "Münchener" è richiesta solo in lingua tedesca.

| Stato membro dell'Unione europea             | Denominazione  | Classe di prodotto                                  |
|--|--|---|
| Germania                                     | Württemberg  | Vini  |
| Germania                                     | Schwarzwälder Kirschwasser                                 | Bevande spiritose                                   |
| Germania                                     | Steinhäger <sup>1</sup>                                    | Bevande spiritose                                   |
| Irlanda<br>Regno Unito<br>(Irlanda del Nord) | Irish Cream  | Bevande spiritose                                   |
| Irlanda<br>Regno Unito<br>(Irlanda del Nord) | Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky     | Bevande spiritose                                   |
| Grecia                                       | Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)                            | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Grecia                                       | Καλαμάτα (Kalamata)  | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Grecia                                       | Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)                            | Formaggi  |
| Grecia                                       | Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Chanion Kritis)         | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Grecia                                       | Κονσερβολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis)                | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Grecia                                       | Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa) | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Grecia                                       | Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)                            | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni             |
| Grecia                                       | Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou)                  | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Grecia                                       | Μανούρι (Manouri)  | Formaggi  |

<sup>1</sup> Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione   | Classe di prodotto                                  |
|----------------------------------|---|---|
| Grecia                           | Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)                           | Dolciumi, cacao e cioccolato                        |
| Grecia                           | Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis)         | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Grecia                           | Φέτα (Feta) <sup>1</sup>                                | Formaggi  |
| Grecia                           | Αμύνταιο (Amyntaio)                                     | Vini  |
| Grecia                           | Μαντινεία (Mantineia)                                   | Vini  |
| Grecia                           | Νάουσα (Naousa)   | Vini  |
| Grecia                           | Νεμέα (Nemea)   | Vini  |
| Grecia                           | Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)                     | Vini  |
| Grecia                           | Σάμος (Samos)   | Vini  |
| Grecia                           | Σαντορίνη (Santorini)                                   | Vini  |
| Grecia                           | Τσίπουρο (Tsipouro)                                     | Bevande spiritose                                   |
| Spagna                           | Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Spagna                           | Aceite del Bajo Aragón                                  | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Spagna                           | Antequera   | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Spagna                           | Azafrán de la Mancha                                    | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni             |
| Spagna                           | Baena   | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Spagna                           | Cecina de León  | Carni, pesci e loro preparazioni                    |
| Spagna                           | Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians               | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Φέτα (Feta)" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Feta" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Feta" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                         | Classe di prodotto   |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Spagna                           | Dehesa de Extremadura                 | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Spagna                           | Estepa                                | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |
| Spagna                           | Guijuelo                              | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Spagna                           | Idiazabal                             | Formaggi   |
| Spagna                           | Jabugo                                | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Spagna                           | Jamón de Teruel / Paleta de Teruel    | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Spagna                           | Jijona <sup>1</sup>                   | Dolciumi, cacao e cioccolato   |
| Spagna                           | Les Garrigues                         | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |
| Spagna                           | Los Pedroches                         | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Spagna                           | Mahón-Menorca                         | Formaggi   |
| Spagna                           | Polvorones de Estepa                  | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |
| Spagna                           | Priego de Córdoba                     | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |
| Spagna                           | Queso Manchego <sup>2</sup>           | Formaggi   |
| Spagna                           | Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Spagna                           | Sierra de Cádiz                       | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |
| Spagna                           | Sierra de Cazorla                     | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |
| Spagna                           | Sierra de Segura                      | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |
| Spagna                           | Sierra Mágina                         | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |
| Spagna                           | Siurana                               | Oli, oli commestibili e grassi animali                               |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Jijona" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Turrón de Jijona" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e che l'uso del termine "Turrón de Jijona" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>2</sup> Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                       | Classe di prodotto               |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Spagna                           | Sobrasada de Mallorca               | Carni, pesci e loro preparazioni |
| Spagna                           | Turrón de Alicante <sup>1</sup>     | Dolciumi, cacao e cioccolato     |
| Spagna                           | Alicante                            | Vini                             |
| Spagna                           | Bierzo                              | Vini                             |
| Spagna                           | Calatayud                           | Vini                             |
| Spagna                           | Campo de Borja                      | Vini                             |
| Spagna                           | Cariñena                            | Vini                             |
| Spagna                           | Castilla                            | Vini                             |
| Spagna                           | Castilla y León                     | Vini                             |
| Spagna                           | Cataluña                            | Vini                             |
| Spagna                           | Cava                                | Vini                             |
| Spagna                           | Empordà                             | Vini                             |
| Spagna                           | Jerez / Xérès / Sherry <sup>2</sup> | Vini                             |
| Spagna                           | Jumilla                             | Vini                             |
| Spagna                           | La Mancha                           | Vini                             |
| Spagna                           | Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda    | Vini                             |
| Spagna                           | Navarra                             | Vini                             |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Turrón de Alicante" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Turrón de almendras tipo Alicante" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e che l'uso del termine "Turrón de almendras tipo Alicante" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Jerez / Xérès / Sherry" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Jerez" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Jerez" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione   | Classe di prodotto   |
|----------------------------------|---|--|
| Spagna                           | Penedès   | Vini   |
| Spagna                           | Priorat   | Vini   |
| Spagna                           | Rías Baixas   | Vini   |
| Spagna                           | Ribeiro   | Vini   |
| Spagna                           | Ribera del Duero <sup>1</sup>   | Vini   |
| Spagna                           | Rioja <sup>2</sup>  | Vini   |
| Spagna                           | Rueda   | Vini   |
| Spagna                           | Somontano   | Vini   |
| Spagna                           | Toro <sup>2</sup>   | Vini   |
| Spagna                           | Utiel-Requena   | Vini   |
| Spagna                           | Valdepeñas  | Vini   |
| Spagna                           | Valencia  | Vini   |
| Spagna                           | Yecla   | Vini   |
| Spagna                           | Brandy de Jerez   | Bevande spiritose  |
| Spagna                           | Brandy del Penedès  | Bevande spiritose  |
| Spagna                           | Pacharán Navarro  | Bevande spiritose  |
| Francia                          | Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres | Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi |
| Francia                          | Bleu d'Auvergne   | Formaggi   |
| Francia                          | Bœuf de Charolles   | Carni, pesci e loro preparazioni                           |
| Francia                          | Brie de Meaux   | Formaggi   |
| Francia                          | Brillat-Savarin   | Formaggi   |
| Francia                          | Camembert de Normandie  | Formaggi   |

<sup>1</sup> Protezione non richiesta nel territorio dell'Uruguay.

<sup>2</sup> Protezione non richiesta nel territorio dell'Argentina.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione   | Classe di prodotto               |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Francia                          | Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)  | Carni, pesci e loro preparazioni |
| Francia                          | Cantal; fourme de Cantal; cantalet  | Formaggi                         |
| Francia                          | Chaource  | Formaggi                         |
| Francia                          | Comté <sup>1</sup>  | Formaggi                         |
| Francia                          | Emmental de Savoie  | Formaggi                         |
| Francia                          | Époisses  | Formaggi                         |
| Francia                          | Génisse Fleur d'Aubrac  | Carni, pesci e loro preparazioni |
| Francia                          | Gruyère (France) <sup>2</sup>   | Formaggi                         |
| Francia                          | Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence | Oli essenziali                   |
| Francia                          | Huîtres Marennes Oléron   | Carni, pesci e loro preparazioni |
| Francia                          | Jambon de Bayonne   | Carni, pesci e loro preparazioni |
| Francia                          | Livarot   | Formaggi                         |
| Francia                          | Pont-l'Évêque <sup>3</sup>  | Formaggi                         |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Comté" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Comté" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Comté" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>2</sup> Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

<sup>3</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Pont-l'Évêque" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Pont-l'Évêque" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "Pont-l'Évêque" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                                | Classe di prodotto                                  |
|----------------------------------|--|---|
| Francia                          | Pruneaux d'Agen <sup>1</sup>                 | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Francia                          | Reblochon / Reblochon de Savoie <sup>2</sup> | Formaggi  |
| Francia                          | Riz de Camargue                              | Cereali   |
| Francia                          | Roquefort <sup>3</sup>                       | Formaggi  |
| Francia                          | Sainte-Maure de Touraine                     | Formaggi  |

- 
- <sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Pruneaux d'Agen" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "D'Agen" o "Ciruela D'Agen" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "D'Agen" o "Ciruela D'Agen" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
- <sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Reblochon" / "Reblochon de Savoie" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Reblochon" o "Rebleusson" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, nel territorio dell'Argentina e del Brasile, e per un periodo massimo di 7 (sette) anni, nel territorio dell'Uruguay, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili e che l'uso del termine "Reblochon" o "Rebleusson" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
- <sup>3</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Roquefort" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Roquefort" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Roquefort" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                | Classe di prodotto |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Francia                          | Saint-Marcellin <sup>1</sup> | Formaggi           |
| Francia                          | Selles-sur-Cher              | Formaggi           |
| Francia                          | Soumaintrain                 | Formaggi           |
| Francia                          | Alsace / Vin d'Alsace        | Vini               |
| Francia                          | Anjou                        | Vini               |
| Francia                          | Beaujolais                   | Vini               |
| Francia                          | Bordeaux <sup>2</sup>        | Vini               |
| Francia                          | Bourgogne <sup>3</sup>       | Vini               |
| Francia                          | Cahors                       | Vini               |

- 
- <sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Saint-Marcellin" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Saint-Marcellin" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Saint-Marcellin" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
- <sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Bordeaux" non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno "Bordô" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del vitigno "Bordô" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
- <sup>3</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Bourgogne" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Borgoña" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Borgoña" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione          | Classe di prodotto |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Francia                          | Chablis <sup>1</sup>   | Vini               |
| Francia                          | Champagne <sup>2</sup> | Vini               |
| Francia                          | Châteauneuf-du-Pape    | Vini               |
| Francia                          | Côtes de Provence      | Vini               |
| Francia                          | Côtes du Rhône         | Vini               |
| Francia                          | Côtes du Roussillon    | Vini               |
| Francia                          | Fronton                | Vini               |
| Francia                          | Graves                 | Vini               |
| Francia                          | Irouléguay             | Vini               |
| Francia                          | Languedoc              | Vini               |
| Francia                          | Madiran                | Vini               |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Chablis" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Chablis" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Chablis" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Champagne" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Champagne", "Champaña" o "Método / Méthode Champenoise" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Brasile, del Paraguay e dell'Uruguay e che tale uso dei termini "Champagne", "Champaña" o "Método / Méthode Champenoise" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione        | Classe di prodotto |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Francia                          | Margaux <sup>1</sup> | Vini               |
| Francia                          | Médoc                | Vini               |
| Francia                          | Pauillac             | Vini               |
| Francia                          | Pays d'Oc            | Vini               |
| Francia                          | Pessac-Léognan       | Vini               |
| Francia                          | Pomerol              | Vini               |
| Francia                          | Pommard              | Vini               |
| Francia                          | Romanée-Conti        | Vini               |
| Francia                          | Saint-Emilion        | Vini               |
| Francia                          | Saint-Estèphe        | Vini               |
| Francia                          | Saint-Julien         | Vini               |
| Francia                          | Sauternes            | Vini               |
| Francia                          | Touraine             | Vini               |
| Francia                          | Val de Loire         | Vini               |
| Francia                          | Armagnac             | Bevande spiritose  |
| Francia                          | Calvados             | Bevande spiritose  |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Margaux" non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno "Margot" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del vitigno "Margot" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                          | Classe di prodotto                     |
|----------------------------------|--|--|
| Francia                          | Cognac <sup>1</sup>                    | Bevande spiritose                      |
| Francia                          | Rhum de Guadeloupe                     | Bevande spiritose                      |
| Francia                          | Rhum de la Martinique                  | Bevande spiritose                      |
| Croazia                          | Baranjski kulen                        | Carni, pesci e loro preparazioni       |
| Croazia                          | Dalmatinski pršut                      | Carni, pesci e loro preparazioni       |
| Croazia                          | Drniški pršut                          | Carni, pesci e loro preparazioni       |
| Croazia<br>Slovenia              | Istarski pršut / Istrski pršut         | Carni, pesci e loro preparazioni       |
| Croazia                          | Krčki pršut                            | Carni, pesci e loro preparazioni       |
| Croazia                          | Dingač                                 | Vini                                   |
| Italia                           | Aceto Balsamico di Modena              | Aceto                                  |
| Italia                           | Aceto balsamico tradizionale di Modena | Aceto                                  |
| Italia                           | Aprutino Pescarese                     | Oli, oli commestibili e grassi animali |
| Italia                           | Asiago <sup>2</sup>                    | Formaggi                               |
| Italia                           | Bresaola della Valtellina              | Carni, pesci e loro preparazioni       |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Cognac" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa, per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, del termine "Cognac" o "Coñac" nel territorio dell'Argentina e del termine "Conhaque" nel territorio del Brasile, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili e che l'uso del termine "Cognac", "Coñac" o "Conhaque" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Asiago" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Asiago" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Asiago" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                         | Classe di prodotto   |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Italia                           | Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |
| Italia                           | Culatello di Zibello                  | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Italia                           | Fontina <sup>1</sup>                  | Formaggi   |
| Italia                           | Gorgonzola <sup>2</sup>               | Formaggi   |
| Italia                           | Grana Padano <sup>3</sup>             | Formaggi   |
| Italia                           | Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel     | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni                  |
| Italia                           | Mortadella Bologna <sup>4</sup>       | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |

<sup>1</sup> Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

<sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Gorgonzola" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Gorgonzola" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Paraguay e dell'Uruguay e che l'uso del termine "Gorgonzola" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

<sup>3</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Grana Padano" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Grana" o "Tipo Grana Padano" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Grana" o "Tipo Grana Padano" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

<sup>4</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Mortadella Bologna" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Mortadela Bologna" o "Mortadela tipo Bologna" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso dei termini "Mortadela Bologna" o "Mortadela tipo Bologna" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                                  | Classe di prodotto   |
|----------------------------------|--|--|
| Italia                           | Mozzarella di Bufala Campana                   | Formaggi   |
| Italia                           | Pancetta Piacentina                            | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Italia                           | Parmigiano Reggiano <sup>1</sup>               | Formaggi   |
| Italia                           | Pasta di Gragnano                              | Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali |
| Italia                           | Pecorino Romano <sup>2</sup>                   | Formaggi   |
| Italia                           | Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni                  |
| Italia                           | Prosciutto di Parma <sup>3</sup>               | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Italia                           | Prosciutto di San Daniele                      | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Italia                           | Prosciutto Toscano                             | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |
| Italia                           | Provolone Valpadana                            | Formaggi   |
| Italia                           | Salamini italiani alla cacciatora              | Carni, pesci e loro preparazioni                                     |

<sup>1</sup> Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

<sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Pecorino Romano" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Romano" o "Romanito" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e dell'Uruguay e che l'uso dei termini "Romano" o "Romanito" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>3</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Prosciutto di Parma" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Presunto tipo Parma" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "Presunto tipo Parma" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione  | Classe di prodotto                     |
|----------------------------------|--|--|
| Italia                           | Taleggio <sup>1</sup>  | Formaggi                               |
| Italia                           | Toscano  | Oli, oli commestibili e grassi animali |
| Italia                           | Zampone Modena   | Carni, pesci e loro preparazioni       |
| Italia                           | Asti <sup>2</sup>  | Vini                                   |
| Italia                           | Barbaresco   | Vini                                   |
| Italia                           | Barbera d'Alba   | Vini                                   |
| Italia                           | Barbera d'Asti   | Vini                                   |
| Italia                           | Bardolino / Bardolino Superiore  | Vini                                   |
| Italia                           | Barolo   | Vini                                   |
| Italia                           | Brachetto d'Acqui / Acqui  | Vini                                   |
| Italia                           | Brunello di Montalcino   | Vini                                   |
| Italia                           | Campania   | Vini                                   |
| Italia                           | Chianti  | Vini                                   |
| Italia                           | Chianti Classico   | Vini                                   |
| Italia                           | Conegliano – Prosecco / Conegliano<br>Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene –<br>Prosecco | Vini                                   |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Taleggio" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Taleggio" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso del termine "Taleggio" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Asti" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "método Asti" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine "método Asti" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione                        | Classe di prodotto |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Italia                           | Dolcetto d'Alba                      | Vini               |
| Italia                           | Emilia / dell'Emilia <sup>1</sup>    | Vini               |
| Italia                           | Fiano di Avellino                    | Vini               |
| Italia                           | Franciacorta                         | Vini               |
| Italia                           | Greco di Tufo                        | Vini               |
| Italia                           | Lambrusco di Sorbara                 | Vini               |
| Italia                           | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | Vini               |
| Italia                           | Marca Trevigiana                     | Vini               |
| Italia                           | Marsala <sup>2</sup>                 | Vini               |
| Italia                           | Montepulciano d'Abruzzo              | Vini               |
| Italia                           | Prosecco <sup>3</sup>                | Vini               |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Emilia/Dell'Emilia" ha effetto nel territorio dell'Argentina solo alla registrazione del marchio "Emilia Nieto Senetiner" in tale territorio, a meno che la domanda di registrazione di detto marchio non sia ritirata.

<sup>2</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Marsala" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Marsala" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Marsala" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>3</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Prosecco" non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno "Prosecco" o "Proseco" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nel territorio del Brasile, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Paraguay e del Brasile e che l'uso del vitigno "Prosecco" o "Proseco" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione  | Classe di prodotto               |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Italia                           | Sicilia  | Vini                             |
| Italia                           | Soave  | Vini                             |
| Italia                           | Toscana / Toscano  | Vini                             |
| Italia                           | Valpolicella   | Vini                             |
| Italia                           | Veneto   | Vini                             |
| Italia                           | Vernaccia di San Gimignano                               | Vini                             |
| Italia                           | Vino Nobile di Montepulciano                             | Vini                             |
| Italia                           | Grappa <sup>1</sup>                                      | Bevande spiritose                |
| Cipro                            | Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou)                | Dolciumi, cacao e cioccolato     |
| Cipro                            | Λεμεσός (Lemesos)  | Vini                             |
| Cipro                            | Κουμανδάρια (Commandaria)                                | Vini                             |
| Cipro<br>Grecia                  | Ouzo / Ούζο  | Bevande spiritose                |
| Cipro                            | Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania                    | Bevande spiritose                |
| Cipro                            | Πάφος (Pafos)  | Vini                             |
| Lituania                         | Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka | Bevande spiritose                |
| Ungheria                         | Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi                     | Carni, pesci e loro preparazioni |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Grappa" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Grappa" o "Grapa" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso dei termini "Grappa" o "Grapa" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione. Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

| Stato membro dell'Unione europea             | Denominazione                             | Classe di prodotto                                  |
|--|---|---|
| Ungheria                                     | Tokaj / Tokaji <sup>1</sup>               | Vini  |
| Ungheria<br>Austria                          | Pálinka                                   | Bevande spiritose                                   |
| Ungheria                                     | Törkölypálinka                            | Bevande spiritose                                   |
| Paesi Bassi                                  | Edam Holland                              | Formaggi  |
| Paesi Bassi                                  | Gouda Holland                             | Formaggi  |
| Paesi Bassi                                  | Hollandse geitenkaas                      | Formaggi  |
| Paesi Bassi<br>Belgio<br>Francia<br>Germania | Genièvre / Jenever / Genever <sup>2</sup> | Bevande spiritose                                   |
| Austria                                      | Steirischer Kren                          | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Austria                                      | Steirisches Kürbiskernöl                  | Oli, oli commestibili e grassi animali              |
| Austria                                      | Tiroler Almkäse                           | Formaggi  |
| Austria                                      | Tiroler Alpkäse                           | Formaggi  |
| Austria                                      | Tiroler Bergkäse                          | Formaggi  |
| Austria                                      | Tiroler Graukäse                          | Formaggi  |
| Austria                                      | Tiroler Speck                             | Carni, pesci e loro preparazioni                    |
| Austria                                      | Vorarlberger Alpkäse                      | Formaggi  |
| Austria                                      | Vorarlberger Bergkäse                     | Formaggi  |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Tokaj" / "Tokaji" non impedisce l'uso continuato e simile dei termini "Tokaj", "Tokaji" o "Tocai" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso dei termini "Tokaj", "Tokaji" o "Tocai" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

<sup>2</sup> Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione  | Classe di prodotto                                     |
|----------------------------------|--|--|
| Austria                          | Inländerrum  | Bevande spiritose                                      |
| Austria                          | Jägertee   | Bevande spiritose                                      |
| Austria                          | Jagertee   | Bevande spiritose                                      |
| Austria                          | Jagatee  | Bevande spiritose                                      |
| Polonia                          | Polska Wódka / Polish Vodka  | Bevande spiritose                                      |
| Polonia                          | Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass | Bevande spiritose                                      |
| Portogallo                       | Azeite de Moura  | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Portogallo                       | Azeite do Alentejo Interior  | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Portogallo                       | Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)  | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Portogallo                       | Azeite de Trás-os-Montes   | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Portogallo                       | Azeites do Norte Alentejano  | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Portogallo                       | Azeites do Ribatejo  | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Portogallo                       | Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais  | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Portogallo                       | Chouriço de Portalegre   | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Portogallo                       | Mel dos Açores   | Miele e altri prodotti commestibili di origine animale |
| Portogallo                       | Ovos Moles de Aveiro   | Dolciumi, cacao e cioccolato                           |
| Portogallo                       | Pêra Rocha do Oeste  | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni    |

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione  | Classe di prodotto               |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Portogallo                       | Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos  | Carni, pesci e loro preparazioni |
| Portogallo                       | Queijo S. Jorge  | Formaggi                         |
| Portogallo                       | Queijo Serra da Estrela  | Formaggi                         |
| Portogallo                       | Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)            | Formaggi                         |
| Portogallo                       | Açores   | Vini                             |
| Portogallo                       | Alentejano   | Vini                             |
| Portogallo                       | Alentejo   | Vini                             |
| Portogallo                       | Algarve  | Vini                             |
| Portogallo                       | Bairrada   | Vini                             |
| Portogallo                       | Beira Interior   | Vini                             |
| Portogallo                       | Carcavelos   | Vini                             |
| Portogallo                       | Dão  | Vini                             |
| Portogallo                       | Douro  | Vini                             |
| Portogallo                       | Duriense   | Vini                             |
| Portogallo                       | Lisboa   | Vini                             |
| Portogallo                       | Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn / Madeira | Vini                             |
| Portogallo                       | Madeirense   | Vini                             |

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione  | Classe di prodotto                                  |
|----------------------------------|--|---|
| Portogallo                       | Oporto / Port / Port Wine / Porto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin du Porto / vinho do Porto <sup>1</sup> | Vini  |
| Portogallo                       | Palmela  | Vini  |
| Portogallo                       | Pico   | Vini  |
| Portogallo                       | Setúbal  | Vini  |
| Portogallo                       | Távora-Varosa  | Vini  |
| Portogallo                       | Tejo   | Vini  |
| Portogallo                       | Trás-os-Montes   | Vini  |
| Portogallo                       | Vinho Verde  | Vini  |
| Romania                          | Magiun de prune Topoloveni   | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Romania                          | Salam de Sibiu   | Carni, pesci e loro preparazioni                    |
| Romania                          | Telemea de Ibănești  | Formaggi  |
| Romania                          | Cotești  | Vini  |
| Romania                          | Cotnari  | Vini  |
| Romania                          | Dealu Mare   | Vini  |
| Romania                          | Murfatlar  | Vini  |
| Romania                          | Odobești   | Vini  |
| Romania                          | Panciu   | Vini  |
| Romania                          | Recaș  | Vini  |
| Romania                          | Târnave  | Vini  |

<sup>1</sup> La protezione dell'indicazione geografica "Oporto" / "Port" / "Port Wine" / "Porto" / "Portvin" / "Portwein" / "Portwijn" / "vin du Porto" / "vinho do Porto" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Oporto" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine "Oporto" sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

| Stato membro dell'Unione europea | Denominazione  | Classe di prodotto                                     |
|----------------------------------|--|--|
| Romania                          | Pălincă  | Bevande spiritose                                      |
| Romania                          | Țuică Zetea de Medieșu Aurit   | Bevande spiritose                                      |
| Romania                          | Vinars Târnave   | Bevande spiritose                                      |
| Romania                          | Vinars Vrancea   | Bevande spiritose                                      |
| Slovenia                         | Kranjska klobasa   | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Slovenia                         | Kraška panceta   | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Slovenia                         | Kraški pršut   | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Slovenia                         | Kraški zašink  | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Slovenia                         | Slovenski med  | Miele e altri prodotti commestibili di origine animale |
| Slovenia                         | Štajersko prekmursko bučno olje  | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Slovacchia                       | Vinohradnícka oblasť Tokaj   | Vini   |
| Finlandia                        | Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frukttlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur | Bevande spiritose                                      |
| Finlandia                        | Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland   | Bevande spiritose                                      |
| Svezia                           | Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit  | Bevande spiritose                                      |
| Svezia                           | Svensk Punsch / Swedish Punch  | Bevande spiritose                                      |
| Svezia                           | Svensk Vodka / Swedish Vodka   | Bevande spiritose                                      |

## SEZIONE 2

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MERCOSUR DI CUI ALL'ARTICOLO 13.33

| Paese     | Denominazione                | Classe di prodotto |
|-----------|------------------------------|--------------------|
| Argentina | 25 de Mayo                   | Vini               |
| Argentina | 9 de Julio                   | Vini               |
| Argentina | Agrelo                       | Vini               |
| Argentina | Albardón                     | Vini               |
| Argentina | Alto valle de Río Negro      | Vini               |
| Argentina | Angaco                       | Vini               |
| Argentina | Añelo                        | Vini               |
| Argentina | Arauco                       | Vini               |
| Argentina | Avellaneda                   | Vini               |
| Argentina | Barrancas                    | Vini               |
| Argentina | Barreal                      | Vini               |
| Argentina | Belén                        | Vini               |
| Argentina | Cachi                        | Vini               |
| Argentina | Cafayate – Valle de Cafayate | Vini               |
| Argentina | Calingasta                   | Vini               |
| Argentina | Castro Barros                | Vini               |
| Argentina | Catamarca                    | Vini               |
| Argentina | Caucete                      | Vini               |
| Argentina | Chapadmalal                  | Vini               |
| Argentina | Chilecito                    | Vini               |
| Argentina | Chimbas                      | Vini               |
| Argentina | Colón                        | Vini               |
| Argentina | Colonia Caroya               | Vini               |
| Argentina | Confluencia                  | Vini               |
| Argentina | Córdoba Argentina            | Vini               |

| Paese     | Denominazione    | Classe di prodotto |
|-----------|------------------|--------------------|
| Argentina | Cruz del Eje     | Vini               |
| Argentina | Cuyo             | Vini               |
| Argentina | Distrito Medrano | Vini               |
| Argentina | El Paraíso       | Vini               |
| Argentina | Famatina         | Vini               |
| Argentina | Felipe Varela    | Vini               |
| Argentina | General Alvear   | Vini               |
| Argentina | General Conesa   | Vini               |
| Argentina | General Lamadrid | Vini               |
| Argentina | General Roca     | Vini               |
| Argentina | Godoy Cruz       | Vini               |
| Argentina | Guaymallén       | Vini               |
| Argentina | Iglesia          | Vini               |
| Argentina | Jáchal           | Vini               |
| Argentina | Jujuy            | Vini               |
| Argentina | Junín            | Vini               |
| Argentina | La Consulta      | Vini               |
| Argentina | La Paz           | Vini               |
| Argentina | Las Compuertas   | Vini               |
| Argentina | Las Heras        | Vini               |
| Argentina | Lavalle          | Vini               |
| Argentina | Luján de Cuyo    | Vini               |
| Argentina | Lunlunta         | Vini               |
| Argentina | Maipú            | Vini               |
| Argentina | Mendoza          | Vini               |
| Argentina | Molinos          | Vini               |
| Argentina | Neuquén          | Vini               |
| Argentina | Paraje Altamira  | Vini               |
| Argentina | Patagonia        | Vini               |

| Paese     | Denominazione                  | Classe di prodotto |
|-----------|--------------------------------|--------------------|
| Argentina | Pichimahuida                   | Vini               |
| Argentina | Pocito                         | Vini               |
| Argentina | Pomán                          | Vini               |
| Argentina | Pozo de los Algarrobos         | Vini               |
| Argentina | Quebrada de Humahuaca          | Vini               |
| Argentina | Rawson                         | Vini               |
| Argentina | Río Negro                      | Vini               |
| Argentina | Rivadavia de San Juan          | Vini               |
| Argentina | Rivadavia de Mendoza           | Vini               |
| Argentina | Russel                         | Vini               |
| Argentina | Salta                          | Vini               |
| Argentina | San Blas de los Sauces         | Vini               |
| Argentina | San Carlos de Mendoza          | Vini               |
| Argentina | San Carlos de Salta            | Vini               |
| Argentina | San Javier                     | Vini               |
| Argentina | San Juan                       | Vini               |
| Argentina | San Martín de Mendoza          | Vini               |
| Argentina | San Martín de San Juan         | Vini               |
| Argentina | San Rafael                     | Vini               |
| Argentina | Sanagasta                      | Vini               |
| Argentina | Santa Lucía                    | Vini               |
| Argentina | Santa María                    | Vini               |
| Argentina | Santa Rosa                     | Vini               |
| Argentina | Sarmiento                      | Vini               |
| Argentina | Tafí                           | Vini               |
| Argentina | Tinogasta                      | Vini               |
| Argentina | Tucumán                        | Vini               |
| Argentina | Tunuyán                        | Vini               |
| Argentina | Tupungato – Valle de Tupungato | Vini               |

| Paese     | Denominazione  | Classe di prodotto                                  |
|-----------|--|---|
| Argentina | Ullum  | Vini  |
| Argentina | Valle de Chañarmuyo  | Vini  |
| Argentina | Valle de Uco   | Vini  |
| Argentina | Valle del Pedernal   | Vini  |
| Argentina | Valle del Tulum  | Vini  |
| Argentina | Valle Fértil   | Vini  |
| Argentina | Valle de Zonda   | Vini  |
| Argentina | Valles Calchaquies   | Vini  |
| Argentina | Valles del Famatina  | Vini  |
| Argentina | Vinchina   | Vini  |
| Argentina | Villa Ventana  | Vini  |
| Argentina | Vista Flores   | Vini  |
| Argentina | Zonda  | Vini  |
| Argentina | Alcauciles Platenses / Alcachofas Platenses<br>Alcauciles Romanesco, Híbridos Violeta y Blanco | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Argentina | Chivito Criollo del Norte Neuquino /<br>Chivito mamón / Chivito de veranada                    | Carni, pesci e loro preparazioni                    |
| Argentina | Cordero Patagónico   | Carni, pesci e loro preparazioni                    |
| Argentina | Dulce de Membrillo Rubio de San Juan   | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Argentina | Melón de Media Agua, San Juan  | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni |
| Argentina | Salame de Tandil   | Carni, pesci e loro preparazioni                    |
| Argentina | Salame Típico de Colonia Caroya  | Carni, pesci e loro preparazioni                    |
| Argentina | Yerba Mate Argentina / Yerba Mate<br>Elaborada con Palo  | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni             |

| Paese   | Denominazione                       | Classe di prodotto                             |
|---------|-------------------------------------|--|
| Brasile | Alta Mogiana                        | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni        |
| Brasile | Altos Montes                        | Vini   |
| Brasile | Cachaça                             | Bevande spiritose                              |
| Brasile | Canastra                            | Formaggi                                       |
| Brasile | Carlópolis                          | Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate |
| Brasile | Costa Negra                         | Crostacei                                      |
| Brasile | Cruzeiro do Sul                     | Prodotti della macinazione                     |
| Brasile | Farroupilha                         | Vini   |
| Brasile | Linhares                            | Cacao e sue preparazioni                       |
| Brasile | Litoral Norte Gaúcho                | Cereali  |
| Brasile | Manguezais de Alagoas               | Altri prodotti commestibili di origine animale |
| Brasile | Maracaju                            | Carni fresche, congelate e trasformate         |
| Brasile | Marialva                            | Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate |
| Brasile | Microrregião Abaíra                 | Bevande spiritose                              |
| Brasile | Monte Belo                          | Vini   |
| Brasile | Mossoró                             | Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate |
| Brasile | Norte Pioneiro do Paraná            | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni        |
| Brasile | Oeste do Paraná                     | Miele  |
| Brasile | Ortigueira                          | Miele  |
| Brasile | Pampa Gaúcho da Campanha Meridional | Carni fresche, congelate e trasformate         |
| Brasile | Pantanal                            | Miele  |
| Brasile | Paraty                              | Bevande spiritose                              |
| Brasile | Pelotas                             | Dolciumi e prodotti da forno                   |
| Brasile | Piauí                               | Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate |

| Paese   | Denominazione                                  | Classe di prodotto                             |
|---------|--|--|
| Brasile | Pinto Bandeira                                 | Vini   |
| Brasile | Região da Mara Rosa                            | Spezie   |
| Brasile | Região da Própolis Verde de Minas Gerais       | Altri prodotti commestibili di origine animale |
| Brasile | Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni        |
| Brasile | Região de Pinhal                               | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni        |
| Brasile | Região de Salinas                              | Bevande spiritose                              |
| Brasile | Região do Cerrado Mineiro                      | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni        |
| Brasile | Região São Bento de Urânia                     | Prodotti orticoli freschi e trasformati        |
| Brasile | São Matheus                                    | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni        |
| Brasile | Serro  | Formaggi                                       |
| Brasile | Vale do Submédio São Francisco                 | Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate |
| Brasile | Vale dos Vinhedos                              | Vini   |
| Brasile | Vales da Uva Goethe                            | Vini   |
| Uruguay | Bella Unión                                    | Vini   |
| Uruguay | Atlántida                                      | Vini   |
| Uruguay | Canelón Chico                                  | Vini   |
| Uruguay | Canelones                                      | Vini   |
| Uruguay | Carmelo  | Vini   |
| Uruguay | Carpinteria                                    | Vini   |
| Uruguay | Cerro Carmelo                                  | Vini   |
| Uruguay | Cerro Chapeu                                   | Vini   |
| Uruguay | Constancia                                     | Vini   |

| Paese   | Denominazione          | Classe di prodotto |
|---------|------------------------|--------------------|
| Uruguay | El Carmen              | Vini               |
| Uruguay | Garzón                 | Vini               |
| Uruguay | José Ignacio           | Vini               |
| Uruguay | Juanico                | Vini               |
| Uruguay | La Caballada           | Vini               |
| Uruguay | La Cruz                | Vini               |
| Uruguay | La Puebla              | Vini               |
| Uruguay | Las Brujas             | Vini               |
| Uruguay | Las Violetas           | Vini               |
| Uruguay | Lomas De La Paloma     | Vini               |
| Uruguay | Los Cerrillos          | Vini               |
| Uruguay | Los Cerros De San Juan | Vini               |
| Uruguay | Manga                  | Vini               |
| Uruguay | Paso Cuello            | Vini               |
| Uruguay | Progreso               | Vini               |
| Uruguay | Rincón De Olmos        | Vini               |
| Uruguay | Rincón del Colorado    | Vini               |
| Uruguay | San José               | Vini               |
| Uruguay | Santos Lugares         | Vini               |
| Uruguay | Sauce                  | Vini               |
| Uruguay | Sierra de la Ballena   | Vini               |
| Uruguay | Sierra de Mahoma       | Vini               |
| Uruguay | Suarez                 | Vini               |
| Uruguay | Villa Del Carmen       | Vini               |
| Uruguay | Montevideo             | Vini               |
| Uruguay | Sur de Florida         | Vini               |
| Uruguay | Maldonado              | Vini               |
| Uruguay | Sur de Rocha           | Vini               |
| Uruguay | Colonia                | Vini               |

| Paese   | Denominazione      | Classe di prodotto |
|---------|--------------------|--------------------|
| Uruguay | Soriano            | Vini               |
| Uruguay | Rio Negro          | Vini               |
| Uruguay | Salto              | Vini               |
| Uruguay | Paysandú           | Vini               |
| Uruguay | Artigas            | Vini               |
| Uruguay | Tacuarembó         | Vini               |
| Uruguay | Flores             | Vini               |
| Uruguay | Norte de Florida   | Vini               |
| Uruguay | Cerro Largo        | Vini               |
| Uruguay | Norte de Lavalleja | Vini               |
| Uruguay | Norte de Rocha     | Vini               |
| Uruguay | Colon              | Vini               |
| Uruguay | La Paz             | Vini               |
| Uruguay | San Carlos         | Vini               |
| Uruguay | Santa Rosa         | Vini               |
| Uruguay | Santa Lucía        | Vini               |

### SEZIONE 3

"Classe di prodotto": una delle classi di prodotto di cui all'articolo 13.35 elencate nel presente allegato, quali indicate qui di seguito (\*).

1. "Carni, pesci e loro preparazioni": i prodotti dei capitoli 2, 3 e 16 del sistema armonizzato.
2. "Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi": i prodotti delle voci da 04.01 a 04.05.
3. "Formaggi": i prodotti della voce 04.06.
4. "Miele e altri prodotti commestibili di origine animale": i prodotti delle voci 04.09 e 04.10.
5. "Fiori e piante ornamentali": i prodotti del capitolo 06.
6. "Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni": i prodotti dei capitoli 7, 8 e 20 e della sottovoce 12.12.99.10.
7. "Caffè, mate, spezie e loro preparazioni": i prodotti del capitolo 9 e della voce 21.01.
8. "Cereali": i prodotti del capitolo 10.
9. "Farine e amidi": i prodotti del capitolo 11.

10. "Semi e frutti oleosi": i prodotti del capitolo 12.
  11. "Oli, oli commestibili e grassi animali": i prodotti del capitolo 15.
  12. "Dolciumi, cacao e cioccolato": i prodotti dei capitoli 17 e 18.
  13. "Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali": i prodotti del capitolo 19.
  14. "Salse": i prodotti della voce 21.03.
  15. "Birre": i prodotti della voce 22.03.
  16. "Vini": i prodotti della voce 22.04.
  17. "Bevande spiritose": i prodotti della voce 22.08.
  18. "Aceto": i prodotti della voce 22.09.
  19. "Oli essenziali": i prodotti del capitolo 33.
- (\*) Elenco limitato alle IG di prodotti agricoli.

1. Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'allegato 13-B, sezione 1, la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione ai singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica elencati di seguito:

"aceite", "aceto balsamico", "aceto balsamico tradizionale", "alla cacciatora", "almkäse", "alpkäse", "amarelo", "aprutino", "aquavit", "akvavit", "apfel", "azafrán", "azalea", "azeite", "bärlikör", "beef", "bergkäse", "berry liqueur", "beurre", "bier", "bleu", "blue cheese", "bœuf", "brandy", "bratwürste", "bresaola", "breze", "brezn", "brez'n", "brezel", "brie", "cacciatora", "camembert", "canard à foie gras", "cantucci", "cantuccini", "cecina", "chmel", "chorizo", "chouriça de carne", "chouriço", "christstollen", "cítricos", "cítrics", "cream", "crémant", "culatello", "deginè", "dehesa", "edam", "emmental", "emmentaler", "essence de lavande", "farmed salmon", "fleur", "fromage", "fruit liqueur", "fruktlikör", "geitenkaas", "génisse", "gouda", "graukäse", "hedelmälikööri", "herbal vodka", "hopfen", "huile essentielle de lavande", "huîtres", "jambon", "jamón", "katenschinken", "katenrauschschinken", "knochenschinken", "kirschwasser", "klobasa", "knöpfe", "kren", "kulen", "kürbiskernöl", "lamb", "lebkuchen", "linguiça", "llonganissa", "magiun de prune", "marjalikööri", "maultaschen", "med", "mel", "mela", "mortadella", "mozzarella", "mozzarella di bufala", "oli", "olje", "original", "ovos moles", "pacharán", "paleta", "panceta", "pancetta", "pasta", "pâté", "pecorino", "pêra", "picante", "pivo", "plate", "polvorones", "pomodoro", "prekmursko bučno olje", "presunto", "priego", "prosciutto", "provolone", "pršut", "pruneaux", "pruneaux mi-cuits", "punsch", "punch", "queijo", "queso", "rhum", "riz", "rostbratwürste", "salam", "salamini", "salchichón", "schinken", "sierra", "sobrasada", "spätzle", "speck", "stollen", "suppenmaultaschen", "szalámi", "téliszalámi", "telemea", "țuică zetea", "turrón", "vin de pays", "vin mousseux de qualité", "vinars", "vinho", "vin", "vino", "wein", "wine", "uisce beatha", "vinohradnícka oblast", "vodka", "weihnachtsstollen", "whiskey", "whisky", "white cheese", "wijn", "wódka", "wódka ziołowa", "zampone", "zašink", "κονσερβολιά" (konservolia), "κορινθιακή σταφίδα" (korinthiaki stafida), "λουκούμι" (loukoumi), "μαστίχα" (masticha), "розово масло" (rozovo maslo).

2. Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche del Mercosur di cui all'allegato 13-B, sezione 2, la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione ai singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica elencati di seguito:

"alcauciles", "alcachofas", "chivito", "criollo", "mamón", "veranda", "cordero", "dulce de membrillo", "melón", "salame", "salame típico", "mate", "yerba mate", "chorizo", "batiburrillo", "frutilla", "mango", "sandía", "poncho", "licor", "vino", "yerbamate", "stevia", "katuaba", "menta'i", "burrito", "caña", "miel negra de caña", "melón", "aceite de coco", "cecina", "naranja", "palmito".

3. Nonostante la protezione delle denominazioni del Mercosur elencate qui di seguito, i termini in questione possono essere utilizzati nell'Unione europea per un prodotto, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura del prodotto né violi in altro modo l'indicazione geografica protetta:

"flores", "iglesia", "la cruz", "la paz", "las violetas", "molinos", "salto", "sarmiento".

4. Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'allegato 13-B, sezione 1, relative a nomi di varietà vegetali o razze animali esistenti nel territorio del Mercosur alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea rileva che nel Mercosur possono continuare ad essere utilizzati dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, anche nell'etichettatura, i termini relativi a varietà vegetali o razze animali elencati qui di seguito:

"Καλαμάτα" (Kalamata), "Valencia Late", "Alicante Buschet", "Cariñán", "Charolais", "Semillón", "Barbera", "Dolcetto", "Fiano", "Greco", "Lambrusco", "Lambrusco Grasparossa", "Montepulciano", "Trebiano Toscano".

5. Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea "Cava", il termine può essere utilizzato nel Mercosur per un prodotto se usato inequivocabilmente come sinonimo di "bodega" o "adega", quindi riferito a una cantina, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura del prodotto né violi in altro modo l'indicazione geografica protetta.
6. Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea "Φέτα" (Feta), la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione all'espressione spagnola "corte en fetas" (a fette) eventualmente usata per prodotti caseari, ad eccezione dei formaggi bianchi in salamoia, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura dei prodotti né violi in altro modo l'indicazione geografica "Φέτα" (Feta).
7. Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea "Danablu", la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione all'espressione spagnola "queso azul".
8. La protezione dell'indicazione geografica "Boeuf de Charolles" non impedisce agli utilizzatori del termine "Charolês" o "Charolez" nel territorio del Brasile per indicare un prodotto derivato dalla razza animale "Charolais" di continuare a usarlo, purché il prodotto non sia commercializzato utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e purché l'uso del nome della razza animale non induca in errore i consumatori né costituisca un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 13.34

| Paese    | Denominazione                                     | Classe di prodotto                                     |
|----------|---|--|
| Paraguay | Miel Negra de caña paraguaya de Arroyos y Esteros | Melassa di canna da zucchero                           |
| Paraguay | Chorizo Sanjuanino                                | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Paraguay | Licor de Yegros                                   | Bevande spiritose                                      |
| Paraguay | Chipa de Coronel Bogado                           | Dolciumi, cacao e cioccolato                           |
| Paraguay | Miel de abeja de los Humedales del Ñeembucu       | Miele e altri prodotti commestibili di origine animale |
| Paraguay | Cordero misionero                                 | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Paraguay | Batiburrillo de Misiones                          | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Paraguay | Frutilla de Areguá                                | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni    |
| Paraguay | Mango de Areguá                                   | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni    |
| Paraguay | Sandía de Estanzuela                              | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni    |
| Paraguay | Vino de Independencia                             | Vini   |
| Paraguay | Yerbamate Paraguaya                               | Caffè, mate, spezie e loro preparazioni                |
| Paraguay | Stevia Paraguaya / Ka'a He'e del Paraguay         | Altri prodotti vegetali                                |
| Paraguay | Katuaba Paraguaya                                 | Altre piante e parti di piante                         |
| Paraguay | Menta'i Paraguaya                                 | Altre piante e parti di piante                         |

| Paese    | Denominazione                                      | Classe di prodotto                                     |
|----------|--|--|
| Paraguay | Burrito Paraguayo                                  | Altre piante e parti di piante                         |
| Paraguay | Chipa Barrero                                      | Dolciumi e prodotti da forno                           |
| Paraguay | Caña Paraguaya                                     | Bevande spiritose                                      |
| Paraguay | Carne del Paraguay                                 | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Paraguay | Carne del Chaco                                    | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Paraguay | Melón de Yaguaron                                  | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni    |
| Paraguay | Aceite de coco Paraguayo / Mbokaja                 | Oli, oli commestibili e grassi animali                 |
| Paraguay | Cecina so`o piru Paraguayo                         | Carni, pesci e loro preparazioni                       |
| Paraguay | Naranja de Itapua                                  | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni    |
| Paraguay | Palmito del Bosque del Atlántico del Alto Paraguay | Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni    |
| Paraguay | Miel de abeja del pantanal del Chaco paraguayo     | Miele e altri prodotti commestibili di origine animale |
| Paraguay | Azúcar Orgánica Paraguaya                          | Zucchero di canna                                      |

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MERCOSUR  
DI CUI ALL'ARTICOLO 13.33, PARAGRAFO 5

| Paese   | Denominazione                            | Classe di prodotto*                        |
|---------|--|--|
| Brasile | Franca                                   | Calzature                                  |
| Brasile | Região das Lagoas Mundaú-Manguaba        | Tessuti speciali, ricami, pizzi            |
| Brasile | Divina Pastora                           | Tessuti speciali, ricami, pizzi            |
| Brasile | Cachoeiro do Itapemirim                  | Pietre e lavori di pietre                  |
| Brasile | Cariri Paraibano                         | Tessuti speciali, ricami, pizzi            |
| Brasile | Paraíba                                  | Cotone                                     |
| Brasile | São João del Rei                         | Stagno e lavori di stagno                  |
| Brasile | Vale do Sinos                            | Pelli e cuoio e lavori di cuoio o di pelli |
| Brasile | Pedro II                                 | Pietre preziose o semipreziose             |
| Brasile | Goiabeiras                               | Prodotti ceramici                          |
| Brasile | Região do Jalapão do Estado do Tocantins | Fogliame ornamentale                       |
| Brasile | Região das Lagoas Mundaú-Manguaba        | Tessuti speciali, ricami, pizzi            |

| Paese    | Denominazione                     | Classe di prodotto *   |
|----------|-----------------------------------|--|
| Paraguay | Aó Po'í de Yataity                | Tessuti speciali, ricami, pizzi  |
| Paraguay | Ñanduti de Itaugua                | Tessuti speciali, ricami, pizzi  |
| Paraguay | Poncho de Cordillera              | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia  |
| Paraguay | Piedra de Cerro Koi               | Pietre e lavori di pietre  |
| Paraguay | Cerámica de Areguá                | Prodotti ceramici  |
| Paraguay | Hamaca Paraguaya                  | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia   |
| Paraguay | Carbón del Chaco Paraguayo        | Legno e lavori di legno; carbone di legna  |
| Paraguay | Jabón de coco Paraguayo / Mbokaja | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |

## ELENCO DEI PRECEDENTI UTILIZZATORI DEGLI STATI DEL MERCOSUR PARTI

1. Segue nella tabella l'elenco dei precedenti utilizzatori di cui all'articolo 13.35, paragrafo 8

| TERRITORIO | TERMINE   | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|-----------|---|
| ARGENTINA  | PARMESANO | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alto Campo S.R.L.</li><li>2. Canut Hnos S.R.L.</li><li>3. Casarias S.A.</li><li>4. Cassini y Cesaratto S.A.</li><li>5. Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda.</li><li>6. Ensemble S.R.L.</li><li>7. Ernesto Rodriguez e Hijos S.A.</li><li>8. Familia Benvenuto S.A.</li><li>9. Ingredients Solutions S.A.</li><li>10. Institucion Salesiana Nuestra Señora de Luján</li><li>11. Kiollo Quesos de Sorrenti Cristian José</li><li>12. Instituto Cultural Ermita Asociación Civil</li><li>13. La Mucca S.A.</li><li>14. Lácteos Don Victorino S.R.L.</li><li>15. Lácteos La Familia S.R.L.</li><li>16. Lácteos Lattaia S.R.L.</li><li>17. Lácteos Tío Pujio S.R.L.</li><li>18. Leig – Lac S.R.L.</li><li>19. LW S.R.L.</li><li>20. Man S.A.</li><li>21. Mastellone Hnos. S.A.</li><li>22. Milkaut S.A.</li><li>23. Molfino Hnos. S.A.</li></ol> |

| TERRITORIO | TERMINE           | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|-------------------|--|
|            |                   | 24. Noal S.A.<br>25. Poland S.A.<br>26. Quesos Trelau S.A.<br>27. Remotti S.A.<br>28. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.<br>29. San Gotardo Lácteos De García Jorge Alberto<br>30. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo<br>31. Tresanto S.R.L.<br>32. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.<br>33. Vifran S.A.   |
| ARGENTINA  | GRUYERE / GRUYÈRE | 1. Caffalac S.R.L.<br>2. Canut Hnos. S.R.L.<br>3. Cassini y Cesaratto S.A.<br>4. Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.<br>5. Cooperativa Agrícola Tampera de James Craik Ltda.<br>6. Día Argentina S.A.<br>7. Doña Emilia S.R.L.<br>8. Ernesto Rodríguez e Hijos S.A.<br>9. Granjas Patagónicas S.R.L.<br>10. Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján<br>11. Lactear S.A.<br>12. Lácteos 3L S.A.<br>13. Lácteos Don Victorino S.R.L.<br>14. Lácteos Tío Pujio S.R.L.<br>15. LW S.R.L.<br>16. Magnasco Hnos. S.A.<br>17. Manfrey coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.<br>18. Mastellone Hnos. S.A.<br>19. Miguel Peiretti S.R.L. |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|---------|--|
|            |         | 20. Milkaut S.A.<br>21. Molfino Hnos. S.A.<br>22. Quesos Don Atilio S.A.<br>23. Remotti S.A.<br>24. Ricolact S.R.L.<br>25. Steber S.A.<br>26. Sucesores de Alfredo Williner S.A.<br>27. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo<br>28. Tradición Inza S.R.L.<br>29. Tremblay S.R.L.<br>30. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.  |
| ARGENTINA  | FONTINA | 1. Ball-Mor S.R.L.<br>2. Brescialat S.A.<br>3. Capilla del Señor S.A.<br>4. Cayelac S.A.<br>5. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)<br>6. Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.<br>7. Cooperativa Agrícola Tampera de James Craik Ltda.<br>8. Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda.<br>9. D.V.H. Productos Alimenticios S.A.<br>10. Establecimiento Don Santiago de Bessone Miguel, Mauro y Mario S.H (Samijor S.A.S.)<br>11. Don Felipe S.R.L.<br>12. Ensemble S.R.L.<br>13. Ernesto Rodríguez e Hijos S.A.<br>14. Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L.<br>15. García Hermanos Agroindustrial S.R.L.<br>16. Granjas Patagónicas S.R.L. |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|---------|---|
|            |         | 17. La Francisca S.R.L.   |
|            |         | 18. La Varense S.R.L.   |
|            |         | 19. Lactar S.A.   |
|            |         | 20. Lactear S.A.  |
|            |         | 21. Lácteos 3L S.A.   |
|            |         | 22. Lácteos Barraza S.A.  |
|            |         | 23. Lácteos Castel de Giordano Rafael Mario                     |
|            |         | 24. Lácteos Don Angel de Laspina Miguel Angel                   |
|            |         | 25. Lácteos Don Victorino S.R.L.                                |
|            |         | 26. Lácteos Esperanza Blanca S.A.                               |
|            |         | 27. Lácteos Her-Bal de Baldo Héctor José y Rodolfo Avelino S.H. |
|            |         | 28. Lácteos La Familia S.R.L.                                   |
|            |         | 29. Lácteos San Jorge S.R.L.                                    |
|            |         | 30. Lácteos Vidal S.A.  |
|            |         | 31. Leig - Lac S.R.L.   |
|            |         | 32. Los Pinos S.R.L.  |
|            |         | 33. LW S.R.L.   |
|            |         | 34. Magnasco Hnos. S.A.   |
|            |         | 35. Manfrey Coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.              |
|            |         | 36. Mastellone Hnos. S.A.                                       |
|            |         | 37. Milkaut S.A.  |
|            |         | 38. Modesto Bertolini S.A.                                      |
|            |         | 39. Molfino Hnos. S.A.  |
|            |         | 40. Montechiari y Pognante S.R.L.                               |
|            |         | 41. Noal S.A.   |
|            |         | 42. Pgb S.A.  |
|            |         | 43. Poland S.A.   |
|            |         | 44. Quesada Comercial e Industrial S.R.L.                       |

| TERRITORIO | TERMINE    | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|------------|---|
|            |            | 45. Quesos Chamen de López Julián A. y Ozcoidi Dario R. S.H.<br>46. Quesos Don Atilio S.A.<br>47. Quesos Fermier de Daniel Rigabert<br>48. Quesos Trelau S.A.<br>49. Remotti S.A.<br>50. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.<br>51. San Gotardo Lácteos de García Jorge Alberto<br>52. Sobrero y Cagnolo S.A.<br>53. Steber S.A.<br>54. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo<br>55. Tradición Inza S.R.L.<br>56. Usina Láctea El Puente S.A.<br>57. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.<br>58. Vila S.A.C.I. |
| ARGENTINA  | REGGIANITO | 1. Algarrobitos de Folmer Raúl Gaspar<br>2. Alto Campo S.R.L.<br>3. Asociación Cooperadora de la Escuela de Producción e Industrialización de Leche Dr. Ramón Santamarina de Tandil<br>4. Brescialat S.A.<br>5. Canagro S.A.<br>6. Canut Hnos. S.R.L.<br>7. Capilla del Señor S.A.<br>8. Casarias S.A.<br>9. Cassini y Cesaratto S.A.<br>10. Cayelac S.A.<br>11. Cencosud S.A.<br>12. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)<br>13. Compañía de Sabores S.A.                    |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|---------|--|
|            |         | 14. Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.                               |
|            |         | 15. Cooperativa Agrícola Tampera De James Craik Ltda.                                  |
|            |         | 16. Cooperativa de Tamberos Unidos Ltda.   |
|            |         | 17. Cooperativa de Trabajo 22 de marzo Ltda. (ex Lugui S.R.L.)                         |
|            |         | 18. Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda.  |
|            |         | 19. Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer Ltda.  |
|            |         | 20. Cremigal S.R.L.  |
|            |         | 21. Establecimiento Don Santiago de Bessone Miguel, Mauro y Mario S.H (Samijor S.A.S.) |
|            |         | 22. D.V.H. Productos Alimenticios S.A.   |
|            |         | 23. Diazlac S.R.L.   |
|            |         | 24. Doña Emilia S.R.L.   |
|            |         | 25. Ensemble S.R.L.  |
|            |         | 26. Ernesto Mayol S.A.   |
|            |         | 27. Ernesto Rodriguez e Hijos S.A.   |
|            |         | 28. Escuela Agrótecnica Salesiana Ambrosio Olmos                                       |
|            |         | 29. Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L.   |
|            |         | 30. Establecimientos San Ignacio S.A.  |
|            |         | 31. Familia Benvenuto S.A.   |
|            |         | 32. Fanelácteo S.A.  |
|            |         | 33. Folgoso Bardullas S.A.   |
|            |         | 34. Funesil  |
|            |         | 35. García Hermanos Agroindustrial S.R.L.  |
|            |         | 36. Gotte S.A.   |
|            |         | 37. Grupo Muu S.R.L. – Lácteos Las 2 S   |
|            |         | 38. Industrias Alimenticias La Blanquita S.R.L.  |
|            |         | 39. Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján                                      |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|---------|---|
|            |         | 40. J.A.P. S.R.L.   |
|            |         | 41. La Lácteo S.A.  |
|            |         | 42. La Margarita Establecimiento Lácteo De Francescutti Fabiana |
|            |         | 43. La Mucca S.A.   |
|            |         | 44. La Varense S.R.L.   |
|            |         | 45. Lácteos Castel de Giordano Rafael Mario                     |
|            |         | 46. Lacrey de Rey Orestes Oscar                                 |
|            |         | 47. Lactear S.A.  |
|            |         | 48. Lácteos Amasuyo S.A.  |
|            |         | 49. Lácteos Camurri S.A.  |
|            |         | 50. Lácteos Don Angel de Laspina Miguel Angel                   |
|            |         | 51. Lácteos Don Victorino S.R.L.                                |
|            |         | 52. Lácteos Elortondo S.R.L.                                    |
|            |         | 53. Lácteos Esperanza Blanca S.A.                               |
|            |         | 54. Lácteos La Familia S.R.L.                                   |
|            |         | 55. Lácteos La Juanita de Miqueo Martin Osvaldo                 |
|            |         | 56. Lácteos Las Tres S.R.L.                                     |
|            |         | 57. Lácteos O'Higgins S.R.L.                                    |
|            |         | 58. Lácteos Premium S.A.  |
|            |         | 59. Lácteos Puán de Seitz Alfredo                               |
|            |         | 60. Lácteos Puyehué S.R.L.                                      |
|            |         | 61. Lácteos San Francisco S.R.L.                                |
|            |         | 62. Lácteos San Jorge S.R.L.                                    |
|            |         | 63. Lácteos San José de José German Tavaut                      |
|            |         | 64. Lácteos Santa Fe S.A.                                       |
|            |         | 65. Lácteos Udaondo S.R.L.                                      |
|            |         | 66. Lattay de Careri Gustavo d. y Careri Liliana N. SH          |
|            |         | 67. Leig – Lac S.R.L.   |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI                                      |
|------------|---------|--|
|            |         | 68. Los Alemanes de Hosmann Julio Máximo                     |
|            |         | 69. LW S.R.L.  |
|            |         | 70. Magnasco Hnos. S.A.                                      |
|            |         | 71. Man S.A.   |
|            |         | 72. Manfrey Coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.           |
|            |         | 73. Marca S.A.   |
|            |         | 74. Mastellone Hnos. S.A.                                    |
|            |         | 75. Maxiconsumo S.A.   |
|            |         | 76. Milkaut S.A.   |
|            |         | 77. Modesto Bertolini S.A.                                   |
|            |         | 78. Molfino Hnos. S.A.                                       |
|            |         | 79. Montechiari y Pognante S.R.L.                            |
|            |         | 80. Noal S.A.  |
|            |         | 81. Nonna Pia S.R.L.   |
|            |         | 82. Nuestra Tierra S.R.L.                                    |
|            |         | 83. Pgb S.A.   |
|            |         | 84. Poland S.A.  |
|            |         | 85. Prinlac S.R.L.   |
|            |         | 86. Punta del Agua S.A.                                      |
|            |         | 87. Quesada Comercial e Industrial S.R.L.                    |
|            |         | 88. Quesos Chamen de López Julián A. y Ozcoidi Darío R. S.H. |
|            |         | 89. Quesos Don Atilio S.A.                                   |
|            |         | 90. Quesos Trelau S.A.                                       |
|            |         | 91. Ramolac de Peiretti Celso, Héctor, Haydee y Raúl         |
|            |         | 92. Remotti S.A.   |
|            |         | 93. Ricolact S.R.L.  |
|            |         | 94. S.A. Importadora y Exportadora de La Patagonia           |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|---------|--|
|            |         | 95. San Gotardo Lácteos De García Jorge Alberto<br>96. San Isidro Cooperativa Agropecuaria Ltda.<br>97. San Lucio S.A.<br>98. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.<br>99. Sobrero y Cagnolo S.A.<br>100. Soc. Coop.de Tamberos de la Zona de Rosario Ltda.<br>101. Steber S.A.<br>102. Sucesores de Alfredo Williner S.A.<br>103. Supermercados Mayoristas Makro S.A.<br>104. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo<br>105. Tradicion Inza S.R.L.<br>106. Tremblay S.R.L.<br>107. Ucalac S.A.<br>108. Usina Láctea El Puente S.A.<br>109. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.<br>110. Vifran S.A.<br>111. Vila S.A.C.I. |
| ARGENTINA  | GINEBRA | 1. Campari Argentina S.A.<br>2. Peters Hnos, C.C.I.S.A.  |
| BRASILE    | FONTINA | 1. Laticinios PJ Ltda<br>2. Cooperativa Santa Clara<br><br>Utilizzatori stranieri<br>1. Sancor Cooperativas Unidas Ltda – Argentina<br>2. Verónica SA – Argentina  |

| TERRITORIO | TERMINE    | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|------------|---|
| BRASILE    | GORGONZOLA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agro-Leite Noroeste Indústria e Comércio Ltda</li> <li>2. ARC Logística e Alimentos Ltda</li> <li>3. Cooperativa Santa Clara</li> <li>4. Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda</li> <li>5. Frimesa Cooperativa Central</li> <li>6. Lactalis do Brasil</li> <li>7. Laticínio Minas Gerais Ltda</li> <li>8. Laticínios Latco Ltda</li> <li>9. Laticínios Sabor da Serra Ltda</li> <li>10. Laticínios São João SA</li> <li>11. Laticínios São Vicente de Minas SA</li> <li>12. Laticínios Sibéria Ltda</li> <li>13. Laticínios Tirolez Ltda</li> <li>14. Laticínios Union Ltda</li> <li>15. Laticínios Minas Forte Ltda</li> <li>16. Na morada Indústria e Comércio Ltda</li> <li>17. Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli</li> <li>18. Neolat Comércio de Laticínios Ltda</li> <li>19. Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda</li> <li>20. Polenghi Industrias Alimentícias Ltda</li> <li>21. Premiato Indústria e Comércio de Alimentos Ltda</li> <li>22. Queijos Finos Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Serviços Eireli</li> <li>23. Scalón &amp; Cerchi Ltda</li> <li>24. Vicente Roberto de Carvalho &amp; CIA Ltda</li> <li>25. Yema Distribuidora de Alimentos Eireli</li> </ol> |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|---------|--|
| BRASILE    | GRANA   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RAR Indústria e Comércio de Alimentos Ltda</li> <li>2. Gran Mestri Alimentos SA</li> <li>3. Gran Parma Agroindústria Ltda</li> <li>4. Parmíssimo Alimentos Ltda</li> </ol>   |
| BRASILE    | GRUYÈRE | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barbosa &amp; Marques SA</li> <li>2. Cooperativa Santa Clara</li> <li>3. Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda</li> <li>4. Lactalis do Brasil</li> <li>5. Laticínios Iterere Ltda</li> <li>6. Laticínios PJ Ltda</li> <li>7. Laticínios São João SA</li> <li>8. Laticínios São Vicente de Minas SA</li> <li>9. Laticínios Sibéria Ltda</li> <li>10. Laticínios Tirolez Ltda</li> <li>11. Indústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda</li> <li>12. Laticínios União Total Ltda</li> <li>13. Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli</li> <li>14. Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda</li> <li>15. Polenghi Industrias Alimentícias Ltda</li> <li>16. Usina de Beneficiamento Paiolzinho Ltda</li> <li>17. Vialat Indústria &amp; Comércio Ltda</li> <li>18. Yema Distribuidora de Alimentos Eireli</li> </ol> <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seglar SA – Uruguai</li> <li>2. Verónica SA – Argentina</li> </ol> |

| TERRITORIO | TERMINE  | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|----------|---|
| BRASILE    | PARMESAO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A. F. Sampaio EPP</li> <li>2. Agroindústria e Comércio Serra Negra Ltda</li> <li>3. Agro-leite Noroeste Indústria e Comércio Ltda</li> <li>4. ARC Logística e Alimentos Ltda</li> <li>5. Atalat Industria e Comércio de Laticínios Ltda</li> <li>6. Barbosa &amp; Marques SA</li> <li>7. BRQ Indústria de Alimentos SA</li> <li>8. Buritama Industria e Comercio de Laticinios Ltda</li> <li>9. Campanella Alimentos Ltda</li> <li>10. Citale Brasil Ltda</li> <li>11. Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda</li> <li>12. Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda</li> <li>13. Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda</li> <li>14. Cooperativa de Laticínios Selita</li> <li>15. Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Icarai de Minas Ltda</li> <li>16. Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda</li> <li>17. Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos</li> <li>18. Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Conselheiro Pena Ltda</li> <li>19. Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda</li> <li>20. Cooperativa Regional de Produtores de Leite Serrania Ltda</li> <li>21. Cooperativa Santa Clara</li> </ol> |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|---------|--|
|            |         | 22. Cristaulat Indústria e Comércio de Laticínios Ltda                       |
|            |         | 23. Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda                        |
|            |         | 24. Deusdete Soares da Silva ME  |
|            |         | 25. Eduardo Barbosa Levate   |
|            |         | 26. Fábrica de Laticínios Jorge Pereira dos Anjos                            |
|            |         | 27. Fábrica de Laticínios Minas Milk Ltda                                    |
|            |         | 28. Forno de Minas Alimentos SA  |
|            |         | 29. Frimesa Cooperativa Central  |
|            |         | 30. Gran Mestri Alimentos SA   |
|            |         | 31. Gran Paladare Indústria e Comércio de Lácteos Eireli                     |
|            |         | 32. Gran Parma Agroindústria Ltda  |
|            |         | 33. Gonçalves Salles S.A. Indústria e Comércio                               |
|            |         | 34. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Multlac Eireli |
|            |         | 35. Indústria de Alimentos Costa Uruguai Ltda                                |
|            |         | 36. Indústria de Laticínios Kase Haus Ltda ME                                |
|            |         | 37. Indústria de Queijos Nato Bom Ltda                                       |
|            |         | 38. Indústria e Comércio de Laticínio Minas Lacto                            |
|            |         | 39. Indústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda                 |
|            |         | 40. Indústria e Comércio de Laticínios Vila Nova Ltda                        |
|            |         | 41. Indústria e Comércio de Laticínio Vitória Ltda                           |
|            |         | 42. Indústria e Comércio de Laticínios VLF Eireli                            |
|            |         | 43. Indústria e Comércio de Queijos Lelo Ltda                                |
|            |         | 44. Indústria e Comércio de Queijos Litza Ltda                               |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|---------|--|
|            |         | 45. Indústria e Comércio de Queijos Oriente Ltda                         |
|            |         | 46. Indústria & Comércio Irmãos & Irmãos                                 |
|            |         | 47. Indústria e Comércio de Laticínios Sabor do Vale                     |
|            |         | 48. Indústria e Comércio de Laticínios Rex Ltda                          |
|            |         | 49. Lactalis do Brasil Comercio Importação Exportação de Laticínios Ltda |
|            |         | 50. Laticínio Belo Vale Ltda   |
|            |         | 51. Laticínios Estrela do Norte Comércio e Indústria LTDA                |
|            |         | 52. Laticínio Fazenda Bella Vista Ltda                                   |
|            |         | 53. Laticínio Flor dos Alpes Ltda  |
|            |         | 54. Laticínio Lacobom Ltda   |
|            |         | 55. Laticínio Mais Vida Ltda   |
|            |         | 56. Laticínio Minas Gerais Ltda  |
|            |         | 57. Laticínio Nova Vitória Indústria e Comércio Ltda                     |
|            |         | 58. Laticínio Rocha Ltda   |
|            |         | 59. Laticínio Santa Izabel Eireli  |
|            |         | 60. Laticínio Santa Rosa LTDA  |
|            |         | 61. Laticínios Alkmim Ltda   |
|            |         | 62. Laticínios Bela Vista Ltda   |
|            |         | 63. Laticínios Bom Pastor Ltda   |
|            |         | 64. Laticínios Campo Belo Ltda   |
|            |         | 65. Laticínios Curral de Minas Ltda                                      |
|            |         | 66. Laticínios Dona Formosa Ltda   |
|            |         | 67. Laticínios Dupavão Ltda ME   |
|            |         | 68. Laticínios Estrela da Mantiqueira Bocaina de Minas Ltda – EPP        |
|            |         | 69. Laticínios Fartura Eireli  |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI                                |
|------------|---------|--|
|            |         | 70. Laticínios Heloisa Ltda                            |
|            |         | 71. Laticínios JL Ltda                                 |
|            |         | 72. Laticínios Kiformaggio Ltda                        |
|            |         | 73. Laticínios Latco Ltda                              |
|            |         | 74. Laticínios Madre de Deus de Minas Ltda             |
|            |         | 75. Laticínios Noroeste Ltda                           |
|            |         | 76. Laticínios Norte de Minas Eireli                   |
|            |         | 77. Laticínios Nutrileite Indústria e Comércio Ltda    |
|            |         | 78. Laticínios Oliveira Industria e Comercio Ltda – ME |
|            |         | 79. Laticínios Palmital Ltda                           |
|            |         | 80. Laticínios Paula Freitas Ltda                      |
|            |         | 81. Laticínios Peçanha Ltda                            |
|            |         | 82. Laticínios PJ Ltda                                 |
|            |         | 83. Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio SA    |
|            |         | 84. Laticínios Q'nutry Ltda                            |
|            |         | 85. Laticínios Rosena Ltda                             |
|            |         | 86. Laticínios Sabor da Serra Ltda                     |
|            |         | 87. Laticínios Saldalis SA                             |
|            |         | 88. Laticínios São João SA                             |
|            |         | 89. Laticínios São José do Barreiro Ltda               |
|            |         | 90. Laticínios Sevilha Ltda                            |
|            |         | 91. Laticínios Sibéria Ltda                            |
|            |         | 92. Laticínios Silva e Oliveira Ltda                   |
|            |         | 93. Laticínios Tirolez Ltda                            |
|            |         | 94. Laticínios Union Ltda                              |
|            |         | 95. Cooperativa de Laticínios Vale do Mucuri Ltda      |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|---------|---|
|            |         | 96. Laticínios União Total Ltda                                 |
|            |         | 97. Leitesol Indústria e Comércio SA                            |
|            |         | 98. Leandro Barcelos da Fonseca EPP                             |
|            |         | 99. Leite Fazenda Bela Vista Ltda                               |
|            |         | 100. Leme Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda    |
|            |         | 101. Luís Henrique Delgado EPP                                  |
|            |         | 102. Mania Cristina Neves Matos Eireli                          |
|            |         | 103. Minas Alimentos Ltda                                       |
|            |         | 104. Na morada Indústria e Comércio Ltda                        |
|            |         | 105. Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli          |
|            |         | 106. Natamil Friburgo Industria e Comércio de Laticínios Eireli |
|            |         | 107. Neolat Comércio de Laticínios Ltda                         |
|            |         | 108. Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda          |
|            |         | 109. Oxente Indústria e Comércio de Laticínios Ltda             |
|            |         | 110. Pastora Indústria de Laticínios ME                         |
|            |         | 111. Promissão Alimentos e Lácteos Eireli                       |
|            |         | 112. Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda                      |
|            |         | 113. P&L Agroindústria de Laticínios                            |
|            |         | 114. Pinheiro & Silva Indústria e Comércio de Laticínios Ltda   |
|            |         | 115. Premiato Indústria e Comércio de Alimentos Ltda            |
|            |         | 116. Primor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda             |
|            |         | 117. Parmíssimo Alimentos Ltda                                  |
|            |         | 118. RAR Indústria e Comércio de Alimentos Ltda                 |

| TERRITORIO | TERMINE | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|---------|--|
|            |         | <p>119. Real Comércio e Laticínios Ltda</p> <p>120. RPJ Distribuidora de Laticínios e Frios Ltda</p> <p>121. S Teixeira Produtos Alimenticios Ltda</p> <p>122. São Leopoldo Alimentos Ltda</p> <p>123. Scalon &amp; Cerchi Ltda</p> <p>124. Tapuya Indústria e Comércio Ltda</p> <p>125. Três Barras Indústria de Lácteos do Brasil Ltda</p> <p>126. Usina de Beneficiamento Del Rios Ltda</p> <p>127. Usina de Beneficiamento Paiolzinho Ltda</p> <p>128. Villam Laticínios Ltda</p> <p>129. Vicente Roberto de Carvalho &amp; CIA Ltda</p> <p>130. Yema Distribuidora de Alimentos Eireli</p> <p>Utilizzatori stranieri</p> <p>1. CALCAR (Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Carmelo) – Uruguay</p> <p>2. CONAPROLE – Cooperativa Nacional de Productores de Leche – Uruguay</p> <p>3. Industria Láctea Salteña SA –Uruguay</p> <p>4. Mastellone Hnos SA – Argentina</p> <p>5. Milkaut SA – Argentina</p> <p>6. Molfino Hnos SA – Argentina</p> <p>7. Noal SA – Argentina</p> <p>8. Remotti SA – Argentina</p> <p>9. SanCor Cooperativas Unidas Ltda – Argentina</p> <p>10. Seglar SA – Uruguay</p> |

| TERRITORIO | TERMINE     | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|-------------|---|
| BRASILE    | GENEBRA     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebidas Guichard Ltda</li> <li>2. Dubar Indústria e Comércio de Bebidas Ltda</li> <li>3. Multidrink do Brasil Ltda</li> </ol>   |
| BRASILE    | STEINHAEGER | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distilaria Doble W Exportação e Importação Ltda</li> <li>2. Distillerie Stock do Brasil Ltda</li> <li>3. Dubar Indústria e Comércio de Bebidas Ltda</li> <li>4. Multidrink do Brasil Ltda</li> <li>5. Natique Indústria e Comércio Ltda</li> </ol>  |
| PARAGUAY   | PARMESANO   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lácteos Norte S.R.L.</li> <li>2. Lácteos San Cristóbal de Delci López Correa / Lácteos Katuete S.A.</li> </ol> <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)</li> <li>2. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.</li> </ol> |
| PARAGUAY   | GRUYERE     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dominique Gaston Frossard / Cremo Euro Gourmet S.A.</li> </ol> <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. García Hermanos Agroindustrial S.R.L</li> </ol>  |
| PARAGUAY   | FONTINA     | <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)</li> <li>2. Sucesores de Alfredo Williner S.A.</li> <li>3. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.</li> <li>4. García Hermanos Agroindustrial S.R.L</li> </ol>  |

| TERRITORIO | TERMINE    | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|------------|---|
| PARAGUAY   | REGGIANITO | <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)</li> <li>2. Sucesores de Alfredo Williner S.A.</li> <li>3. Mastellone Hnos. S.A.</li> <li>4. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.</li> <li>5. García Hermanos Agroindustrial S.R.L</li> <li>6. Milkaut S.A.</li> <li>7. Manfrey Coop. de Tamberos de Com. E Ind. Ltda.</li> </ol>  |
| URUGUAY    | PARMESANO  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ALKLA SRL</li> <li>2. CALCAR (Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Carmelo)</li> <li>3. CATENI S.A.</li> <li>4. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)</li> <li>5. Conarey S.A.</li> <li>6. ECOMEL S.A.</li> <li>7. El Nuevo Gaucho SRL</li> <li>8. FARMING S.A.</li> <li>9. Farolur S.A.</li> <li>10. FORMAGGIO LTDA</li> <li>11. Granja Brassetti SRL</li> <li>12. Henderson &amp; CIA S.A</li> <li>13. Horacio Bentacor</li> <li>14. INDULACSA (Industria Lactea Salteña S.A.)</li> <li>15. Juan Manuel Guerequiz Melo</li> <li>16. La Magnolia S.A.</li> <li>17. La Nueva Cerro S.A</li> <li>18. La vieja bodega SRL</li> <li>19. Pronaturalia S.A.</li> <li>20. Queseria Helvetica S.A.</li> <li>21. SEGLAR S.A.</li> </ol> |

| TERRITORIO | TERMINE            | PRECEDENTI UTILIZZATORI  |
|------------|--------------------|--|
| URUGUAY    | GRUYERE / GRUYÈRE  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)</li> <li>2. Granja Brassetti SRL</li> <li>3. Pronaturalia S.A.</li> <li>4. SEGLAR S.A.</li> </ol> <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MILKAUT S.A.</li> </ol>             |
| URUGUAY    | GRUYERITO / GRUYER | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bonprole Industrias Lacteas S.A.</li> </ol>  |
| URUGUAY    | FONTINA            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)</li> <li>2. Farolur S.A.</li> <li>3. Pronaturalia S.A.</li> </ol> <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MILKAUT S.A.</li> <li>2. Sancor Cooperativas Unidas Ltda</li> </ol> |
| URUGUAY    | REGGIANITO         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CLALDY S.A.</li> <li>2. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)</li> </ol> <p>Utilizzatori stranieri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MILKAUT S.A.</li> <li>2. Sancor Cooperativas Unidas Ltda</li> </ol>                                |

| TERRITORIO | TERMINE    | PRECEDENTI UTILIZZATORI   |
|------------|------------|---|
| URUGUAY    | GRAPPAMIEL | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A. López &amp; CIA</li> <li>2. Bodega Tunin Hnos. S.R.L.</li> <li>3. CABORIL S.A.</li> <li>4. CEPAS Uruguay Bebidas y Alimentos S.A. (Ex BACARDI-MARTINI S.A.)</li> <li>5. Eduardo Bon Perez</li> <li>6. Gerardo Nabune Sciutti</li> <li>7. Valdi Fraga Gonzalo Martin (ex JORGE L. VALDI)</li> <li>8. La vieja bodega SRL</li> <li>9. LICOGIN SRL</li> <li>10. MENDOZA SRL</li> <li>11. NABITUR S.A.</li> <li>12. NAFIREY S.A.</li> <li>13. REWILAT S.A.</li> <li>14. Rodríguez HNOS &amp; CIA LTDA</li> </ol> |

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo si applica un periodo di transizione di 12 (dodici) mesi per consentire ai precedenti utilizzatori elencati nel presente allegato di adeguarsi alle specifiche previste all'articolo 13.35, paragrafo 8, lettere da a) a i).

ELENCHI SPECIFICI ALLE PARTI  
DELLE IMPRESE PUBBLICHE  
E IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI PRIVILEGI ESCLUSIVI O SPECIALI

ARGENTINA

1. Il capo 17 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali a livello regionale e locale.
  
2. L'articolo 17.4 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali elencate di seguito, né alle imprese, controllate e affiliate di loro proprietà o sotto il loro controllo né a loro imprese o soggetti nuovi, riorganizzati o successori:
  - a) Integración Energética Argentina S.A.;
  
  - b) Nucleoeléctrica Argentina S.A.; e
  
  - c) Soluciones Satelitales S.A.

BRASILE

Il capo 17 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali a livello regionale e locale.

---

PREAMBOLO

LE PARTI,

CONSAPEVOLI che il presente accordo è firmato sullo sfondo di una concomitanza senza precedenti di crisi e sfide,

RILEVANDO quanto segue:

- a) è indispensabile intervenire con urgenza per far fronte alle sfide e crisi ambientali, fra cui quelle relative a cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento, che i più recenti dati scientifici indicano chiaramente e che sono acuite dai persistenti livelli di povertà, anche estrema, dall'insicurezza dell'approvvigionamento alimentare e dalle disuguaglianze;
- b) la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le molteplici vulnerabilità nelle nostre società, fra l'altro in tema di resilienza delle catene di approvvigionamento, non da ultimo nei sistemi sanitari nazionali;
- c) le tensioni geopolitiche hanno determinato un aumento dell'interferenza fra relazioni economiche e resilienza, perturbando i flussi commerciali internazionali;
- d) garantire un tenore di vita dignitoso si rivela una sfida ancor più impegnativa in un contesto in cui le catene di approvvigionamento alimentare subiscono perturbazioni e gli ecosistemi risentono degli effetti negativi dei cambiamenti climatici; e

- e) la sequenza di anni caratterizzati da sfide e crisi a cascata ha determinato un regresso nelle realizzazioni dell'Agenda 2030 e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile,

SOTTOLINEANDO che nel contesto descritto è indispensabile garantire il funzionamento di un commercio internazionale aperto, trasparente e basato su regole,

SOTTOLINEANDO la necessità inderogabile di accelerare con urgenza l'azione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, parare i cambiamenti climatici e ottenere i mezzi necessari a tal fine,

NELLA FERMA CONVINZIONE che il presente accordo unisca due regioni del mondo in grado di apportare un contributo fondamentale per il superamento delle sfide summenzionate,

SOTTOLINEANDO:

- a) di condividere i valori cui richiamarsi nel far fronte alle sfide poste dall'attuale contesto globale, quali:
- i) riconoscimento dell'importanza di garantire l'inclusività nel reperimento di soluzioni che funzionino per tutti, in particolare per lavoratori, comunità locali e tradizionali e piccoli agricoltori, e nel percorso di emancipazione delle donne;
  - ii) accettazione del multilateralismo e rifiuto degli inutili ostacoli agli scambi;
  - iii) rispetto del diritto internazionale; e
  - iv) protezione e preservazione dell'ambiente;

- b) di svolgere un ruolo centrale nella struttura delle catene di approvvigionamento globali trasversalmente ai diversi settori e livelli tecnologici, compresa la produzione alimentare;
- c) di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni sociale, economica e ambientale, che sono integrate, indivisibili, interdipendenti e sinergiche, tenendo presente la grande diversità dei sistemi di produzione, in quanto non esiste un modello di sviluppo valido per tutti;
- d) di riconoscere che l'eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, compresa la povertà estrema, rappresenta la più grande sfida a livello mondiale e un presupposto indispensabile dello sviluppo sostenibile;
- e) di riconoscere l'importanza di intensificare le iniziative per tutelare, preservare, usare e gestire in modo sostenibile tutti gli ecosistemi e ripristinarli secondo le rispettive capacità e situazioni nazionali, e di riconoscere altresì l'importanza di aumentare la mobilitazione delle risorse per sostenere tali iniziative;
- f) di riconoscere la funzione essenziale della cooperazione a livello multilaterale per fare fronte efficacemente alle sfide in materia di ambiente e sviluppo sostenibile che le accomunano e impegnarsi a intensificare la cooperazione in materia di commercio e investimenti internazionali al fine di evitare inutili perturbazioni e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; di rammentare parimenti che l'Agenda 2030 e gli obiettivi e i traguardi di sviluppo sostenibile, compresi i mezzi di attuazione, sono universali, indivisibili e interconnessi; e

- g) per quanto riguarda in particolare i cambiamenti climatici:
- i) di ribadire, tenendo conto del ruolo guida che rivestono, la loro determinazione a onorare, nel perseguimento dell'obiettivo dell'UNFCCC, l'impegno di affrontare il problema dei cambiamenti climatici potenziando l'attuazione integrale ed effettiva dell'accordo di Parigi e conseguendone le finalità e gli obiettivi a lungo termine, compresi l'obiettivo relativo alla temperatura, l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e l'obiettivo di conformare i flussi finanziari ai due obiettivi precedenti, nel rispetto dell'equità e del principio di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità alla luce delle diverse situazioni nazionali; di puntare al rafforzamento della risposta mondiale alla minaccia dei cambiamenti climatici nel contesto dello sviluppo sostenibile e delle iniziative volte all'eliminazione della povertà; di riconoscere altresì che gli effetti dei cambiamenti climatici sono subiti in tutto il mondo, in particolare dai più poveri e dai più vulnerabili; e
  - ii) di riconoscere la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e eliminare la fame, così come le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

CONVENENDO che, per poter superare le crisi e le sfide menzionate, è indispensabile un sistema commerciale multilaterale basato su regole, non discriminatorio, giusto, aperto, inclusivo, equo e trasparente, incentrato sull'OMC e conforme all'obiettivo dello sviluppo sostenibile,

RINNOVANDO l'impegno di garantire condizioni di parità e concorrenza leale scoraggiando il protezionismo e le pratiche distorsive del mercato, al fine di promuovere un contesto commerciale e di investimento favorevole per tutti,

RIBADENDO l'impegno di rispettare integralmente le norme dell'OMC e evitare discriminazioni ingiustificate o arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio internazionale,

CONVENENDO che le sfide menzionate inaugurano un contesto nuovo in cui s'iscrive la formulazione di politiche pubbliche atte a costruire un futuro migliore,

RICHIAMANDOSI all'articolo 18.1, paragrafo 5, del presente accordo e RICONOSCENDO le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo, convenendo che il presente allegato rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni,

RISOLUTE a collaborare affinché le relazioni commerciali che le legano favoriscano lo sviluppo sostenibile,

RICORDANDO l'importanza del commercio per innalzare il tenore di vita e promuovere la crescita dell'occupazione, consentendo nel contempo un uso ottimale delle risorse mondiali conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile,

INTENZIONATE a proteggere e preservare l'ambiente e a potenziare i mezzi necessari per conseguire tale fine in modo coerente con le rispettive esigenze e preoccupazioni ai diversi livelli di sviluppo economico,

SOTTOLINEANDO la necessità, al fine di garantire l'accesso al mercato e i vantaggi derivanti dal presente accordo, di tenere conto delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare,

ALLA LUCE delle sfide menzionate,

CONCORDANO il presente allegato.

## PARTE A

### COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

#### A.1. Disposizioni generali

1. Le parti ribadiscono gli impegni adottati a norma del capo 18. Esse ritengono di trovarsi in una posizione privilegiata per dare l'esempio nell'integrazione del commercio e dello sviluppo sostenibile, obiettivo da perseguire in modo collaborativo.
2. Pur riconoscendo il diritto di definire ciascuna le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, che dovrebbero essere conformi agli impegni assunti con gli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna parte si adopera per migliorare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in modo da garantire livelli elevati ed effettivi di tutela dell'ambiente e del lavoro in conformità dell'articolo 18.2, paragrafo 2. Quest'intento è in linea con l'obiettivo generale espresso all'articolo 18.1 di attuare il presente accordo in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile. Le parti rammentano l'articolo 18.2, paragrafo 3, in cui hanno convenuto che una parte non dovrebbe indebolire i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti. Le parti rammentano l'articolo 18.2, paragrafo 5, in cui hanno convenuto che una parte non omette di dare effettiva applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di promuovere gli scambi commerciali o gli investimenti. Al riguardo le parti riconoscono l'importanza di mettere a disposizione mezzi adeguati a tal fine. In virtù dell'articolo 18.2, paragrafo 6, una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in un modo che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi commerciali o una discriminazione ingiustificata o arbitraria.

3. Le parti rammentano che, secondo il principio 11 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 1992 ("dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992"), gli standard ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente devono riflettere il contesto ambientale e di sviluppo nel quale si applicano. Ricordando l'articolo 18.1, paragrafi 1 e 5, del presente accordo, le parti riconoscono le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo e situazioni nazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo dell'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Esse riconoscono che fra tali differenze si annoverano le sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.
  
4. Le parti riconoscono che le misure di sostenibilità che incidono sugli scambi devono essere totalmente conformi agli obblighi che incombono loro in virtù degli accordi OMC. Le parti rammentano che, in conformità dell'accordo TBT, le misure che equivalgono a regolamenti tecnici limitativi degli scambi soggetti a tale accordo dovrebbero, tra l'altro: i) basarsi su informazioni scientifiche e tecniche; ii) non essere più restrittive ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e iii) basarsi su norme internazionali pertinenti. Le parti rammentano che, in conformità dell'accordo SPS, le misure sanitarie e fitosanitarie che vi sono soggette dovrebbero, tra l'altro: i) essere applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali; ii) essere basate su criteri scientifici; iii) essere basate su norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali pertinenti, salvo se altrimenti disposto nell'accordo SPS medesimo; iv) non essere mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, salvo se altrimenti disposto nell'accordo SPS medesimo; e v) non applicarsi in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

5. In virtù dell'articolo 22.6, le parti rilevano il ruolo fondamentale che le organizzazioni della società civile svolgono nell'efficace attuazione del presente accordo, mediante i gruppi consultivi interni istituiti in conformità dei meccanismi e della normativa interni di ciascuna parte, con ampio coinvolgimento degli operatori della società civile.
  
6. Le parti concordano sul fatto che la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 3, comporta interventi nelle sfere seguenti:
  - a) regimi multilaterali;
  
  - b) relazioni biregionali in materia di commercio e investimenti;
  
  - c) politiche e misure nazionali e regionali in materia di commercio; e
  
  - d) emancipazione economica delle donne.

Le parti convengono, ai fini di un'attuazione efficace degli impegni assunti a norma del capo 18 del presente accordo e del presente allegato, di avviare ulteriori discussioni all'entrata in vigore del presente accordo e di predisporre una serie di azioni e di attività di cooperazione.

## A.2. Regimi multilaterali: collaborazione a sostegno delle norme multilaterali per lo sviluppo sostenibile

7. Le parti ritengono che il presente accordo offra una piattaforma privilegiata di consultazione e cooperazione sugli aspetti commerciali delle norme e degli obiettivi multilaterali in materia di lavoro e ambiente, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 4, lettera a) e agli articoli 18.4, paragrafo 8, 18.5, paragrafo 5, e 18.6, paragrafo 3, in un approccio cooperativo di cui all'articolo 18.1, paragrafo 5, che tenga debitamente conto della diversità fra le parti in termini di realtà nazionale, vincoli geografici, capacità, esigenze e livello di sviluppo e che rispetti le politiche e priorità nazionali di ciascuna parte di cui all'articolo 18.1, paragrafo 4, lettera c).
8. Le parti rilevano la necessità di tenere pienamente conto delle finalità, degli obiettivi e dei principi sanciti dall'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo, adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, e della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 cui rimanda l'articolo 18.1, paragrafo 2, del presente accordo. Le parti ribadiscono la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e eliminare la fame, così come ribadiscono le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, già sottolineate nell'accordo di Parigi.
9. Le parti ricordano che secondo il principio 12 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992:

"Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore. Le misure di lotta ai problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale."

10. Le parti rammentano che, come afferma il principio 2 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.
  
11. Alla luce di quanto precede le parti ribadiscono l'impegno d'incaricare il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 18.14 ("sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile"), tra l'altro, di facilitare, discutere e monitorare l'effettiva attuazione del capo 18 e di adoperarsi per evitare l'innalzamento di ostacoli commerciali nei settori che rientrano nel suo mandato, fatti salvi gli altri meccanismi istituiti a norma del presente accordo. La consultazione e la cooperazione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile comprendono, tra l'altro, lo scambio di opinioni sull'attuazione degli strumenti elencati di seguito e sui relativi processi, nella misura in cui le parti ne siano firmatarie:
  - a) Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile;
  
  - b) UNFCCC e accordo di Parigi istituito in tale ambito;
  
  - c) Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e relativi protocolli e quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in tale ambito a Montreal il 19 dicembre 2022 ("KM-GBF");
  
  - d) protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, e relativo emendamento di Kigali fatto a Kigali il 15 ottobre 2016;

- e) convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, fatta a Parigi il 17 giugno 1994;
- f) convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, fatta a Basilea il 22 marzo 1989, convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998, convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, e convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013;
- g) convenzione sulle specie migratrici, fatta a Bonn il 23 giugno 1979;
- h) convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- i) convenzione di Ramsar relativa alle zone umide, fatta a Ramsar il 2 febbraio 1971;
- j) dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007; e
- k) convenzioni e protocolli dell'OIL.

12. Per quanto riguarda la convenzione sulla diversità biologica, le parti riconoscono l'importanza degli elementi seguenti per sostenerne l'effettiva attuazione:

- a) realizzazione equilibrata dei tre obiettivi della convenzione: conservazione della diversità biologica, uso sostenibile delle relative componenti e ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;

- b) attuazione del KM-GBF;
  - c) attuazione, revisione o aggiornamento delle strategie e dei piani d'azione nazionali in materia di biodiversità, obiettivi nazionali compresi, e comunicazione al riguardo, conformemente all'articolo 6 della convenzione; e
  - d) disponibilità di mezzi di attuazione adeguati in termini di risorse finanziarie, accesso e trasferimento di tecnologie, cooperazione tecnica e scientifica, scambio di informazioni e distribuzione dei benefici derivanti dalle biotecnologie, riconoscendo le sfide specifiche cui si trovano a far fronte gli Stati del Mercosur firmatari, in conformità delle disposizioni della convenzione.
13. Nel ribadire totale impegno a favore dell'UNFCCC e dell'effettiva attuazione dell'accordo di Parigi, le parti convengono di avviare e intensificare le azioni a sostegno dei rispettivi obiettivi e traguardi, anche tenuto conto del bilancio globale dell'accordo di Parigi, considerando mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e alla luce dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Le parti rammentano e ribadiscono tutti i rispettivi impegni assunti nell'ambito del regime multilaterale in materia di clima tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) per quanto riguarda i contributi determinati a livello nazionale ("contributi nazionali") e la mitigazione: preparare, comunicare e mantenere contributi nazionali successivi e portare avanti misure di mitigazione sul piano interno al fine di conseguire gli obiettivi di tali contributi; fissare i contributi nazionali successivi in modo che marchino una progressione nel tempo e rappresentino la massima ambizione possibile, rispecchiando l'equità, il principio di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità alla luce delle diverse situazioni nazionali;

- b) per quanto riguarda l'adattamento: predisporre processi di pianificazione e azioni di adattamento, compreso lo sviluppo o il miglioramento di piani, politiche o contributi in materia; e
  - c) per quanto riguarda i flussi finanziari e i mezzi di attuazione: intervenire per conformare i flussi finanziari a un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici; sostenere i paesi in via di sviluppo che sono parti dell'accordo di Parigi nella realizzazione dell'azione per il clima, anche con risorse finanziarie, trasferimento di tecnologie e sviluppo di capacità, in conformità degli articoli 9, 10 e 11 dell'accordo di Parigi, riconoscendo che un maggiore sostegno consentirà a tali paesi di essere più ambiziosi nell'azione.
14. Le parti convengono di cooperare attivamente, nei negoziati nell'ambito del regime così come nella relativa attuazione, per promuovere un'azione comune per il clima.
15. Ciascuna parte ribadisce gli impegni internazionali assunti in materia e, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne, attua misure per prevenire un'ulteriore deforestazione e intensifica le iniziative per stabilizzare o aumentare la copertura forestale a partire dal 2030. A tal fine le parti non dovrebbero abbassare i livelli di protezione previsti dal rispettivo diritto ambientale.
16. Le parti riconoscono che le loro politiche devono tener conto delle sfide sociali ed economiche cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo e del contributo di questi alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nel mondo.
17. Le parti sottolineano la necessità di un aumento del sostegno e degli investimenti per conseguire detti obiettivi, anche sotto forma di risorse finanziarie, trasferimento di tecnologie, sviluppo di capacità e altri meccanismi previsti dal presente accordo.

18. Le parti intensificheranno le iniziative per aumentare sostanzialmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale e intensificheranno la cooperazione per agevolare l'accesso alla ricerca e alla tecnologia in materia di energia pulita, energie rinnovabili comprese, efficienza energetica e tecnologie avanzate e più pulite per i combustibili fossili, e promuoveranno gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie energetiche pulite.
19. Le parti convengono di ricorrere al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per cooperare e scambiare informazioni sull'attuazione, una volta che sarà entrato in vigore, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca, adottato in occasione della 12a conferenza ministeriale dell'OMC il 17 giugno 2022.
20. Pur riconoscendo lo spazio privilegiato di consultazione e cooperazione che offre il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, le parti sottolineano che il presente accordo non altera in alcun modo la natura o la portata degli impegni adottati nell'ambito dei pertinenti accordi internazionali di cui al capo 18 del presente accordo né i meccanismi di attuazione concordati in virtù di tali medesimi accordi. L'assetto e il funzionamento di tali accordi, in particolare la natura degli impegni ivi assunti e i relativi meccanismi di conformità, se esistenti, rispecchiano equilibri raggiunti nel quadro di tali accordi che non subiscono alterazioni né sono condizionati in alcun modo dai riferimenti a tali impegni contenuti nel presente accordo.

A.3. Relazioni biregionali in materia di commercio e investimenti: le potenzialità del presente accordo al servizio di un autentico sviluppo sostenibile che funzioni per tutti

21. Le parti convengono che l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle loro relazioni commerciali e di investimento, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 1, deve sfociare, tra l'altro, in vantaggi economici tangibili per i produttori di merci e i prestatori di servizi che integrano la sostenibilità nelle loro attività, in particolare per i più vulnerabili tra cui donne, piccoli agricoltori, popolazioni indigene e comunità locali.
22. I benefici di cui al punto 21 del presente allegato possono essere conseguiti mediante, tra l'altro, iniziative che incoraggino il commercio di beni ottenuti o prodotti in modo sostenibile e in conformità del diritto delle parti, e progetti che favoriscano le catene di approvvigionamento interregionali per promuovere, come indicato all'articolo 18.6, paragrafo 2, lettera b), il contributo positivo del commercio a un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici e all'aumento della capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici con modalità che non minaccino la produzione alimentare.
23. Le parti sono impegnate a favore della tutela dei diritti dei lavoratori e riconoscono il ruolo dell'OIL quale organizzazione multilaterale fondamentale in quest'ambito.
24. Richiamandosi all'articolo 18.4, paragrafo 4, del presente accordo, ciascuna parte, nel rispetto del diritto sovrano di ciascuna di assumere ulteriori obblighi internazionali, si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL, i protocolli e le altre convenzioni rilevanti dell'OIL di cui non sia ancora firmataria e che l'OIL abbia classificato come aggiornati. Conformemente all'articolo 18.4, paragrafo 3, del presente accordo, ciascuna parte rispetta, promuove e attua effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL.

25. Nell'attuare detti impegni le parti intendono prestare particolare attenzione all'eliminazione del lavoro minorile, alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva. Le parti convengono che l'impegno a favore di un'attuazione effettiva implica che ciascuna parte adotti le disposizioni legislative e regolamentari necessarie ed eserciti la propria giurisdizione e il proprio controllo istituendo un sistema che garantisca il rispetto delle prescrizioni delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL.
26. In conformità dell'impegno a promuovere il lavoro dignitoso di cui all'articolo 18.4, paragrafo 8, del presente accordo, e della dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, le parti sottolineano il principio del dialogo sociale, che è uno dei principi guida dell'OIL, e convengono che la ratifica delle convenzioni fondamentali e delle altre convenzioni pertinenti dell'OIL debba avvenire coerentemente con tale principio.

Il presente accordo al servizio dei produttori di beni sostenibili

27. Riconoscendo il ruolo fondamentale che milioni di abitanti di regioni lontane da centri urbani, quali foreste, praterie naturali, zone umide e altri ecosistemi naturali, svolgono nel conseguimento di uno sviluppo sostenibile, le parti collaboreranno per offrire maggiori possibilità di accesso al mercato ai prodotti ottenuti in modo sostenibile e nel rispetto della normativa di ciascuna parte da piccoli agricoltori, cooperative, popolazioni indigene e comunità locali, e per mettere a punto meccanismi per sostenere tali popolazioni nel perseguimento dell'obiettivo di ricavare e mantenere fonti di reddito sostenibili, nel rispetto dei diritti fondiari collettivi delle popolazioni indigene e delle comunità locali e conformemente al diritto e agli impegni internazionali di ciascuna parte in materia.

28. Le parti convengono di discutere le misure e iniziative specifiche atte a conseguire detto obiettivo nell'ambito, a seconda dei casi, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile o di altro organo istituito in virtù del presente accordo. Tali misure e iniziative comprendono, tra l'altro, l'individuazione delle possibilità di accesso al mercato necessarie per stimolare le esportazioni di beni ottenuti o prodotti in modo sostenibile e le misure e iniziative volte a velocizzare e agevolare gli scambi tra le parti.

#### Promozione di catene del valore interregionali sostenibili per la transizione energetica

29. In virtù dell'articolo 18.6, paragrafo 2, lettera b), le parti si adoperano per cogliere le considerevoli potenzialità dei partenariati interregionali nei progetti di transizione energetica, date le numerose complementarità che presentano per quanto riguarda gli apporti, le competenze e le tecnologie necessari per mettere a punto soluzioni in settori quali la mobilità sostenibile e altri ambiti individuati dalle parti.
30. In questo senso le parti riconoscono che la costruzione di catene del valore interregionali che siano responsabili, sostenibili, trasparenti, libere da ostacoli e resilienti è uno dei presupposti fondamentali per conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione di una transizione energetica equa e giusta che contribuisca allo sviluppo sociale, economico e ambientale di entrambe le regioni. Grazie alla partecipazione effettiva ed equilibrata a tali catene, entrambe le regioni saranno maggiormente in grado di preservare competitività sul mercato mondiale, mantenere un livello elevato di occupazione con la creazione di posti di lavoro di qualità, rafforzare la capacità produttiva e di innovazione, migliorare la base industriale esistente e quindi sostenere la propria trasformazione.

31. Al fine di creare posti di lavoro e promuovere sinergie tra i livelli di sviluppo tecnologico e le risorse naturali esistenti nel Mercosur e nell'Unione europea, le parti collaboreranno all'elaborazione di iniziative che promuovano catene del valore interregionali sostenibili e resilienti. Tali catene del valore dovrebbero favorire gli investimenti e lo sviluppo industriale nei paesi produttori di materie prime, al fine di aumentare il valore che è aggiunto a livello locale e promuovere la creazione di posti di lavoro. Le parti esamineranno in via prioritaria, tra l'altro, lo sviluppo in comune di mercati e catene del valore interregionali sostenibili in settori strategici, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari d'interesse di ciascuna parte, fra i quali:

- a) estrazione, arricchimento e trasformazione responsabili di metalli e minerali fondamentali per la transizione energetica;
- b) fonti energetiche fondamentali per la transizione energetica, fra cui gas naturale liquefatto e energie rinnovabili, soprattutto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e a basse emissioni e per i settori industriali in cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risulta problematica;
- c) mobilità sostenibile e catene del valore associate, tra cui batterie agli ioni di litio, riciclaggio delle batterie e infrastrutture di ricarica, elettromobilità e produzione industriale di automobili elettriche;
- d) biocarburanti sostenibili, tra cui etanolo e biodiesel, carburanti sostenibili per l'aviazione e carburanti rinnovabili di origine non biologica;
- e) idrogeno e derivati, per contribuire in modo rilevante agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

32. Per conseguire gli obiettivi indicati al punto 31, le parti convengono sull'importanza di attivare strumenti politici che accelerino lo sviluppo delle capacità, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per consentire loro di partecipare efficacemente a catene del valore incentrate sulle industrie manifatturiere strategiche per la transizione energetica, che richiedono ingenti investimenti, tecnologie all'avanguardia e una forza lavoro specializzata, e di attuare politiche volte specificamente a promuovere l'inclusione delle donne. In questo senso, considerate le asimmetrie tra le due regioni e fatti salvi i diritti dell'Unione europea, gli Stati del Mercosur firmatari possono adottare misure di promozione volte allo sviluppo e alla crescita delle industrie manifatturiere strategiche per una transizione sostenibile, in conformità dell'Agenda 2030 e dei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. Tali misure devono essere conformi al presente accordo e agli accordi OMC.
33. Nei settori summenzionati le parti collaboreranno, fra l'altro, per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
- a) agevolazione e promozione di investimenti che favoriscano l'aggiunta di valore nelle catene di produzione sul piano locale nei paesi produttori di materie prime;
  - b) sostegno tecnico e di altro tipo a progetti che contribuiscano alla creazione di catene del valore interregionali e allo sviluppo di tecnologie e conoscenze, consentendo lo sviluppo di capacità negli Stati del Mercosur firmatari.
34. Le parti si impegnano a collaborare per promuovere catene del valore interregionali in settori che offrono un contributo indiretto alla transizione energetica, quali la produzione di beni e servizi per la sanità, lo sviluppo dell'economia digitale, compresi i servizi basati sulla conoscenza, e la produzione alimentare sostenibile.

A.4. Politiche e misure nazionali o regionali in materia di commercio:

riconoscimento della varietà di metodi efficaci per conseguire uno sviluppo sostenibile

35. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni adottati in virtù del presente accordo e dei regimi internazionali di cui al capo 18 in materia di conservazione, protezione e gestione sostenibile delle foreste e di altri ecosistemi terrestri e di uso sostenibile del suolo in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse ribadiscono altresì l'impegno a incoraggiare il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, raccolti nel rispetto della normativa del paese di raccolta, così da lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname.
36. Le parti riconoscono il ruolo delle conoscenze tradizionali e indigene e il ruolo degli attori locali in quanto protagonisti fondamentali nell'uso sostenibile del suolo e nella protezione, conservazione e uso sostenibile delle foreste e della biodiversità. Esse ricordano l'importanza di sostenere le popolazioni indigene e le comunità locali nella gestione sostenibile delle foreste e riconoscono che le politiche volte a contenere la deforestazione devono tenere conto delle sfide e dei diritti sociali ed economici delle comunità locali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e dei rispettivi impegni internazionali in quest'ambito.
37. Le parti sono risolte a reiterare e intensificare le iniziative volte a eliminare le minacce illegali che pesano sulla natura e sull'ambiente, tra cui il disboscamento illegale, gli incendi e il commercio illegale di specie selvatiche, l'estrazione mineraria illegale e altre attività dannose che minacciano l'ambiente, quali la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il traffico illegale di rifiuti.

38. Le parti rilevano l'importanza di potenziare la conservazione, il ripristino e l'uso e la gestione sostenibili di tutti i tipi di ecosistemi e di rafforzare i benefici sociali, economici e ambientali della biodiversità per le persone, in particolare per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e coloro che dipendono maggiormente dalla biodiversità, anche mediante attività, prodotti e servizi sostenibili che si basano sulla biodiversità e che a loro volta la migliorano. Le parti collaboreranno per promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili al fine di ridurre progressivamente gli effetti negativi sulla biodiversità e aumentare gli effetti positivi. Esse affermano la determinazione a adottare misure efficaci per garantire una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche e dalle informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche, in conformità degli impegni internazionali di ciascuna parte.
39. Al fine di sfruttare le potenzialità del commercio a beneficio degli ecosistemi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le parti compileranno un elenco di prodotti degli Stati del Mercosur firmatari che contribuiscono alla conservazione, al ripristino e all'uso e alla gestione sostenibili delle foreste e degli ecosistemi vulnerabili. L'Unione europea dovrebbe dare ai prodotti compresi in tale elenco, che sarà riesaminato a cadenza regolare di tre anni, un accesso preferenziale o supplementare al mercato ovvero prevedere altri incentivi per promuoverne il commercio, ad esempio assistenza tecnica o sviluppo di capacità.
40. Le parti dovrebbero intervenire e attuare misure per migliorare gli scambi di merci contribuendo a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, ad esempio tramite beni e servizi che contribuiscono a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio o che sono oggetto di sistemi e meccanismi di garanzia della sostenibilità. Gli interventi in questione, che saranno riesaminati dalle parti a cadenza regolare di tre anni, possono comprendere misure volte, secondo il caso, a migliorare l'accesso al mercato, a potenziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità e ad agevolare gli scambi.

41. L'impegno delle parti per il rafforzamento della cooperazione e una migliore comprensione delle rispettive politiche e misure ambientali e del lavoro attinenti agli scambi, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 4, lettera c), implica tra l'altro la necessità di prendere atto del fatto che le politiche, le misure e le soluzioni attuate per vincere la sfida dello sviluppo sostenibile possono variare a seconda dei paesi e delle regioni.

#### A.5. Commercio e emancipazione economica delle donne

42. Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne. Le parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti intendono pertanto attuare le disposizioni del presente accordo con modalità che promuovano le pari opportunità e la parità di trattamento fra donne e uomini e integrino questa prospettiva nelle politiche commerciali e di investimento.
43. Ciascuna parte si adopera per garantire che la propria normativa e le proprie politiche in materia prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra donne e uomini. Ciascuna parte si adopera per migliorare tale normativa e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per donne e uomini. Tale normativa e tali politiche sono conformi agli impegni di ciascuna parte nei confronti degli accordi internazionali d'interesse, fra cui la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, cui ciascuna parte è tenuta a dare effettiva attuazione.

44. Le parti riconoscono che le variazioni dei flussi commerciali possono ripercuotersi diversamente sulle donne rispetto agli uomini in termini di possibilità occupazionali, di partecipazione alla forza lavoro, di reddito e di benessere. In considerazione della dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, le parti riconoscono altresì l'importanza di un'equa ripartizione tra i membri di una stessa famiglia in termini sia di responsabilità sia di investimento nell'economia dell'accudimento, così da permettere alle donne, in particolare se in situazioni di vulnerabilità, di fruire delle possibilità economiche e delle attività imprenditoriali legate al commercio.
45. Le parti intendono collaborare per rafforzare la cooperazione sugli aspetti commerciali delle questioni contemplate nella presente sezione. Le attività di cooperazione mirano a migliorare la capacità e le condizioni per le lavoratrici, imprenditrici e donne d'affari, anche in termini di accesso delle donne alla partecipazione, alla leadership e all'istruzione nei settori in cui sono sottorappresentate, e a spingere per politiche settoriali che consentano l'inserimento delle donne in settori dinamici e a maggiore produttività, anche promuovendo flussi di investimenti esteri diretti che aumentino le possibilità occupazionali delle donne sul mercato del lavoro, in particolare nei settori a prevalenza maschile. La cooperazione può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e migliori pratiche in tema di raccolta di dati che consentano l'individuazione, la progettazione, l'attuazione e la revisione delle politiche commerciali volte a rimuovere gli ostacoli cui si scontrano le donne nel commercio internazionale.

## PARTE B

### COOPERAZIONE

#### B.1. Contributo alla riduzione delle disuguaglianze fra i diversi paesi e al loro interno

46. Le parti si impegnano a cooperare affinché la graduale istituzione della zona di libero scambio Mercosur-UE contribuisca non soltanto ad aumentare complessivamente il reddito e la prosperità, ma anche a ridurre le disuguaglianze in conformità dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 10. Nel promuovere la transizione a economie a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, le parti ricordano contestualmente il rispettivo impegno a adoperarsi per una transizione giusta e a mettere a disposizione e mobilitare i fondi necessari a tal fine.

#### B.2. Promozione degli obiettivi del capo 18 su commercio e sviluppo sostenibile

47. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al capo 18 del presente accordo, le parti sottolineano l'importanza della cooperazione interregionale, tra l'altro sui temi seguenti:
- a) attuazione degli impegni multilaterali in materia di cambiamenti climatici, biodiversità e ambiente, e delle norme del lavoro dell'OIL;
  - b) sostegno al ruolo delle popolazioni indigene e delle comunità locali nella promozione dello sviluppo sostenibile;
  - c) miglioramento della tracciabilità nelle catene del valore;

- d) sfruttamento delle potenzialità di una bioeconomia sostenibile e inclusiva, compresi i prodotti e servizi che si basano sulla biodiversità e a loro volta la migliorano;
- e) applicazione di criteri e metodologie trasparenti, comparabili, misurabili, inclusivi, basati su dati scientifici e specifici al contesto per valutare la sostenibilità della bioeconomia in tutte le catene del valore;
- f) biocarburanti sostenibili, tra cui etanolo e biodiesel, carburanti sostenibili per l'aviazione e carburanti rinnovabili di origine non biologica; e
- g) produzione di beni e servizi ottenuti in modo sostenibile, compresi i beni a basse emissioni di carbonio, e agevolazione del relativo commercio.

48. Le parti esprimono sostegno a un aumento, in aggiunta alle altre fonti, del flusso di finanziamenti dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo per proteggere, conservare, usare in modo sostenibile e ripristinare tutti gli ecosistemi in funzione della situazione e delle politiche nazionali. Esse riconoscono l'importanza, per gli Stati firmatari del Mercosur, dell'appoggio dell'Unione europea, e dei relativi mezzi adeguati, per sostenere le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e relativi benefici collaterali e obiettivi in termini di perdite e danni, come pure per affrontare il problema della perdita di biodiversità e assicurare la conservazione e il ripristino delle foreste, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e degli impegni internazionali applicabili di ciascuno Stato del Mercosur firmatario. Le parti riconoscono parimenti l'importanza di mettere a disposizione e mobilitare il sostegno tecnico e finanziario necessario per rafforzare la capacità di adattamento e la resilienza della produzione alimentare e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici degli agricoltori e degli altri gruppi vulnerabili, in particolare i piccoli agricoltori, le donne e i giovani.

49. Rammentando l'obiettivo del capo 18 di rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle relazioni commerciali e di investimento tra di loro, le parti si impegnano a appoggiare la revisione degli strumenti di finanziamento esistenti per provvedere a un finanziamento adeguato da destinare alla conservazione delle foreste, al rimboschimento, al ripristino delle foreste e alla riduzione della deforestazione e della conversione delle praterie naturali, e a collaborare affinché tali strumenti siano dotati di finanziamenti adeguati attinti a fonti nazionali e internazionali, se del caso, in conformità del diritto di ciascuna parte. Le parti sostengono un'intensificazione della mobilitazione di risorse, anche tramite pagamenti basati sui risultati e altri approcci strategici, ad esempio il pagamento per servizi ecosistemici.
50. Le parti sottolineano che la cooperazione descritta dovrebbe coinvolgere non soltanto il settore pubblico, ma anche le imprese, il mondo accademico e la società civile, in funzione del rispettivo ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile.

### B.3. Misure di sostenibilità che incidono sugli scambi

51. Richiamandosi agli impegni assunti con gli accordi OMC, le parti convengono di far fronte alle sfide connesse al rispetto delle prescrizioni associate alle misure di sostenibilità di una parte che incidono sugli scambi adottando un approccio cooperativo che tenga conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse capacità, priorità, situazioni e normative nazionali, così come delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Tra le sfide menzionate le parti riconoscono la necessità di agevolare le azioni a sostegno dell'osservanza delle misure di sostenibilità di una parte che incidono sugli scambi, così che le esportazioni possano fruire appieno delle possibilità di accesso al mercato aperte dal presente accordo. Esse rilevano il protocollo sulla cooperazione allegato all'accordo di partenariato quale strumento per raggiungere tale obiettivo e convengono che il sostegno agli Stati del Mercosur firmatari debba includere la messa a disposizione di risorse finanziarie, programmi di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e altre iniziative comuni atte a promuovere la sostenibilità delle catene di approvvigionamento.

52. Le parti ricordano le disposizioni del capo 5, in particolare l'articolo 5.5. Le parti si adoperano per, secondo il caso, individuare e adottare misure e attuare iniziative atte a velocizzare e agevolare gli scambi reciproci dei prodotti d'interesse, quali accordi di riconoscimento reciproco o di equivalenza e una maggiore conoscenza e comprensione reciproca delle pratiche e dei sistemi esistenti.
53. Nell'attuare, in conformità del proprio diritto, misure di sostenibilità che incidono sugli scambi, ciascuna parte considera con la massima attenzione le informazioni scientifiche o tecniche presentate dall'altra parte e dovrebbe tenere conto delle azioni da questa avviate per attuare gli impegni previsti dal presente allegato.
54. Se la normativa di una parte prevede la verifica della conformità di un dato prodotto importato alla normativa dell'altra parte, le parti riconoscono che le autorità della parte in questione sono nella posizione migliore per valutare la conformità alla normativa della propria parte. Pertanto ciascuna parte valuta la conformità alla normativa dell'altra parte basandosi sulle informazioni da questa fornite.
55. Per quanto riguarda l'attuazione di misure di sostenibilità che incidono sugli scambi e l'immissione sul mercato in relazione alla protezione degli ecosistemi boschivi, e laddove il diritto dell'Unione europea lo consenta:
- a) l'Unione europea riconosce che il presente accordo e le azioni avviate in attuazione degli impegni ivi assunti sono presi in considerazione in un'ottica favorevole, tra gli altri criteri, nella classificazione dei paesi in base al rischio;

- b) le autorità competenti dell'Unione europea verificano se i prodotti oggetto delle misure in questione siano conformi alle prescrizioni di tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione utilizzando come fonti la documentazione, le licenze, le informazioni e i dati tratti dai sistemi di certificazione e dai sistemi di tracciabilità e monitoraggio ufficialmente riconosciuti, registrati o identificati dagli Stati del Mercosur firmatari;
- c) in caso di discrepanza tra la documentazione, le licenze, le informazioni e i dati tratti dai sistemi di certificazione e dai sistemi di tracciabilità e monitoraggio ufficialmente riconosciuti, registrati o identificati dagli Stati del Mercosur firmatari e le informazioni utilizzate dalle autorità competenti dell'Unione europea, queste ultime esaminano sollecitamente, su richiesta, le informazioni e le precisazioni fornite dagli Stati del Mercosur firmatari; e
- d) riconoscendo che, per assolvere il dovere di diligenza, gli operatori e i commercianti dell'Unione europea possono avvalersi di sistemi di tracciabilità o certificazione o di altri regimi verificati da terzi, l'Unione europea offre, su richiesta delle autorità competenti degli Stati del Mercosur firmatari, sostegno ai fini di una valutazione trasparente e indipendente dei sistemi di tracciabilità o certificazione o di altri regimi verificati da terzi e del relativo allineamento alle prescrizioni e alle buone pratiche.

56. Nessuna disposizione della presente sezione può essere intesa o interpretata come una deroga, una modifica o un'integrazione di nuove definizioni relative alla protezione degli ecosistemi boschivi in virtù del diritto di una parte.

## PARTE C

### DISPOSIZIONI FINALI

57. Il presente allegato costituisce parte integrante del capo 18.
58. In conformità dell'articolo 1.5, paragrafo 1, l'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli impegni previsti nel presente allegato.
59. In conformità dell'articolo 1.5, paragrafo 2, salvo disposizioni contrarie del presente allegato ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari è responsabile dell'adempimento degli impegni ivi previsti.
60. In conformità dell'articolo 18.15, paragrafo 4, le parti di una controversia a norma del capo 18 per le questioni sorte nel quadro del presente allegato sono quelle contemplate dall'articolo 21.3.
61. In conformità dell'articolo 18.15, paragrafo 5, nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 21 per le questioni sorte nell'ambito del presente allegato.
62. L'adozione e l'attuazione delle disposizioni a norma del presente allegato non sono intese come riconoscimento del fatto che le prescrizioni di mercato di una parte siano conformi alle norme e ai principi dell'OMC, e lasciano impregiudicati i diritti delle parti derivanti dagli accordi OMC.

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ARBITRATO

I. COSTI

1. Il compenso corrisposto agli arbitri comprende la totalità del compenso e delle spese dovuti ai loro assistenti. Il comitato per il commercio concorda le norme relative al compenso e alle spese degli arbitri nel corso della sua prima riunione. Se il comitato per il commercio non ha stabilito tali norme, il compenso e le spese degli arbitri sono determinati conformemente alla prassi dell'OMC.

II. NOTIFICHE

2. Le parti e il panel arbitrale presentano qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica o altro mezzo elettronico che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera presentata e ricevuta il giorno del suo invio. Copia dei documenti è trasmessa anche per posta o con altro mezzo concordato dalle parti, compresa una notifica della data di invio.
3. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento è inviato:
  - a) dal panel arbitrale a entrambe le parti contemporaneamente;
  - b) da una parte al panel arbitrale con copia all'altra parte;

- c) da una parte all'altra parte con copia al panel arbitrale, ove opportuno; oppure
  - d) dal copresidente del comitato per il commercio agli arbitri a norma dell'articolo 10, lettera c), con copia all'altro copresidente e alle parti.
4. Tutte le notifiche sono inviate rispettivamente alla presidenza *pro tempore* del Mercosur, se il Mercosur è una delle parti dell'arbitrato, o al coordinatore nazionale competente se ne è parte uno Stato del Mercosur firmatario, e, per l'Unione europea, alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. Se sono già stati nominati i rappresentanti delle parti, tutte le notifiche sono inviate anche a loro.
  5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al panel arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
  6. I documenti presentati da una parte devono essere firmati nelle debite forme per poter essere considerati trasmessi ufficialmente al panel arbitrale.
  7. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide, secondo il caso, con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o di uno Stato del Mercosur firmatario, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.
  8. Il presidente del panel arbitrale è responsabile delle comunicazioni interne ed esterne del panel stesso, comprese le notifiche tra le parti e il panel arbitrale.

9. Il presidente del panel arbitrale è responsabile della conservazione del fascicolo del procedimento. Il presidente fornisce alla parte che ne faccia richiesta una copia del fascicolo del procedimento successivamente all'emissione del lodo o della decisione arbitrale. Il presidente conserva il fascicolo originale per 5 (cinque) anni dopo la data di emissione del lodo o della decisione arbitrale. Al termine di tale periodo il presidente trasmette il fascicolo originale alla parte attrice. La parte attrice trasmette una copia del fascicolo alla parte convenuta che ne faccia richiesta.

### III. INIZIO DELL'ARBITRATO

10. Alla scelta degli arbitri si applicano le disposizioni che seguono.
- a) Se, a norma dell'articolo 21.9 del presente accordo o degli articoli 26 e da 28 a 31 del presente allegato, un membro del panel arbitrale deve essere scelto mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con debito anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice informa sollecitamente il copresidente della parte convenuta della data, ora e luogo del sorteggio.
  - b) Se uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, del presente accordo non è stato compilato, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 21.8, paragrafo 5, del presente accordo sceglie l'arbitro mediante estrazione a sorte tra le persone fisiche proposte ufficialmente per la compilazione di tale specifico sottoelenco da una delle parti o da entrambe.
  - c) Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice notifica agli arbitri la loro nomina.

- d) Ciascun arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 21.9 del presente accordo conferma per iscritto la propria disponibilità a esercitare la funzione di membro del panel arbitrale ai copresidenti del comitato per il commercio entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica della sua nomina. Nella notifica che conferma la sua disponibilità l'arbitro conferma esplicitamente anche di rispettare le disposizioni previste all'allegato 21-B e di impegnarsi a rispettarle.
- e) Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il panel arbitrale entro 7 (sette) giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il panel arbitrale ritengono opportuno affrontare. I membri del panel arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare alla riunione per telefono o in videoconferenza. Prima della riunione le parti comunicano al panel arbitrale i nominativi dei loro rappresentanti nominati, specificando l'indirizzo, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica ai quali devono essere inviate le comunicazioni effettuate nel corso del procedimento.

11. Al mandato del panel arbitrale si applicano le disposizioni che seguono.

- a) Salvo diversa decisione delle parti entro 5 (cinque) giorni dalla data di scelta degli arbitri, il panel arbitrale è investito del mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle disposizioni adottate dalle parti, la questione sollevata nella richiesta di costituzione del panel arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni contemplate o, secondo il caso, sull'eventualità che la misura in questione annulli o pregiudichi sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, ed emettere un lodo arbitrale in conformità dell'articolo 21.14 del presente accordo".

- b) Le parti notificano il mandato concordato al panel arbitrale entro 3 (tre) giorni dal raggiungimento dell'accordo al riguardo.

#### IV. COMUNICAZIONI INIZIALI

12. La parte attrice presenta la comunicazione iniziale scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale. La parte convenuta presenta la replica scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale scritta.
13. La comunicazione iniziale indica chiaramente la domanda della parte, specificando le misure contestate, la base giuridica della contestazione e una sintesi dei fatti e delle circostanze del caso.
14. La replica indica i fatti e le argomentazioni su cui la parte convenuta fonda la sua difesa.

#### V. ELEMENTI DI PROVA

15. La comunicazione iniziale e la replica comprendono tutti gli elementi di prova disponibili, compresi eventuali pareri di esperti o periti. In caso contrario ciascuna parte presenta al panel arbitrale tutti gli elementi di prova fattuali quanto prima e comunque al più tardi 5 (cinque) giorni prima della data della prima udienza, ad eccezione delle prove necessarie per confutazioni, risposte a domande o osservazioni sulle risposte apportate dall'altra parte. Previa debita giustificazione il panel arbitrale può accordare deroghe al presente articolo. In tali casi è data all'altra parte la possibilità di formulare osservazioni sui nuovi elementi di prova presentati.

16. In tutti i casi a ciascuna parte è data la possibilità di formulare osservazioni sugli elementi di prova presentati dall'altra parte.
17. Tutte le prove prodotte dalle parti sono conservate nel fascicolo del procedimento.
18. Il panel arbitrale può ascoltare testimoni o esperti soltanto in presenza di entrambe le parti.

## VI. FUNZIONAMENTO DEL PANEL ARBITRALE

19. Il presidente del panel arbitrale ne presiede tutte le riunioni. Il panel arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale. Tali decisioni sono notificate agli altri arbitri e, se del caso, alle parti.
20. Il panel arbitrale può operare con qualsiasi mezzo, compresi telefono, fax, collegamenti informatici o videoconferenza.
21. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del panel arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare alle discussioni.
22. La stesura della decisione è di esclusiva competenza del panel arbitrale e non può essere delegata.
23. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 21 del presente accordo né dalle disposizioni del presente allegato, il panel arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

24. Il panel arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. Il panel arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all'articolo 21.14, paragrafo 4, del presente accordo sono imm modificabili.

#### VII. MODIFICA DELL'ELENCO DEGLI ARBITRI

25. L'elenco degli arbitri può essere modificato in qualsiasi momento su iniziativa di una delle parti. Ciascuna parte può presentare nuove persone comunicando all'altra parte i nominativi proposti. Le parti discutono la proposta entro 1 (uno) mese dal ricevimento della comunicazione dei nominativi proposti. Il comitato per il commercio decide di modificare l'elenco entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione.

#### VIII. SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

26. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, è scelto un sostituto in conformità dell'articolo 21.9 del presente accordo e dell'articolo 10 del presente allegato.
27. La parte che ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 21-B e che per questa ragione debba essere sostituito dovrebbe informarne l'altra parte entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta di cui all'allegato 21-B da parte dell'arbitro.

28. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 21-B, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro scegliendo un sostituto secondo la procedura di cui all'articolo 21.9 del presente accordo e all'articolo 10 del presente allegato. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'informazione di cui all'articolo 27, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del panel arbitrale, la cui decisione è definitiva.
29. Se dev'essere sostituito un arbitro diverso dal presidente e la parte interessata non ne sceglie il sostituto, il presidente sceglie un nuovo arbitro mediante estrazione a sorte dallo stesso sottoelenco dell'arbitro da sostituire secondo la procedura di cui all'articolo 21.9, paragrafo 4, del presente accordo. La scelta del nuovo arbitro avviene entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente.
30. La parte che ritiene che il presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 21-B e che per questa ragione debba essere sostituito dovrebbe informarne l'altra parte entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta di cui all'allegato 21-B da parte dell'arbitro. Le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente scegliendo un sostituto secondo la procedura di cui all'articolo 21.9 del presente accordo e all'articolo 10 del presente allegato.

31. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 30 del presente allegato, salvo diverso accordo tra le parti il copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente, o il suo delegato del sottoelenco di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo, sceglie un nuovo presidente mediante estrazione a sorte. Il nuovo presidente è scelto entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta in tal senso al copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente.
32. Il procedimento arbitrale è sospeso per il periodo necessario a espletare le procedure di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.

## IX. UDIENZE

33. Salvo diverso accordo, la parte convenuta è incaricata dell'organizzazione logistica delle udienze di risoluzione della controversia. Consultati le parti e gli altri membri del panel, il presidente del panel arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà conferma per iscritto alle parti. La parte incaricata dell'organizzazione logistica dell'udienza mette l'informazione a disposizione del pubblico, salvo se l'udienza si svolge a porte chiuse. Salvo disaccordo di una parte, il panel arbitrale può decidere di non indire un'udienza.
34. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza si svolge:
  - a) a Bruxelles (Belgio), se la parte convenuta è l'Unione europea;
  - b) ad Asunción (Paraguay), se la parte convenuta è il Mercosur; e

c) nel luogo indicato dallo Stato o dagli Stati interessati, se la parte convenuta è 1 (uno) o più Stati del Mercosur firmatari.

35. Il panel arbitrale può indire altre udienze con l'accordo delle parti.

36. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.

37. Indipendentemente dal suo carattere pubblico, possono presenziare all'udienza:

a) i rappresentanti delle parti;

b) i consulenti delle parti;

c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori; e

d) gli assistenti degli arbitri.

Soltanto i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al panel arbitrale.

38. Al più tardi 5 (cinque) giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al panel arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e dei suoi rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'udienza. In casi debitamente giustificati una parte può modificare l'elenco dopo tale termine.

39. Salvo diverso accordo tra le parti, le udienze del panel arbitrale sono aperte al pubblico. Le udienze del panel arbitrale si svolgono parzialmente o interamente a porte chiuse se la comunicazione o le argomentazioni di una parte contengono informazioni che quest'ultima considera riservate.
40. Il panel arbitrale conduce l'udienza nel modo sottoindicato, provvedendo affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano di un tempo equivalente:
- a) argomentazioni:
    - i) argomentazioni della parte attrice;
    - ii) argomentazioni della parte convenuta;
  - b) confutazioni:
    - i) replica della parte attrice;
    - ii) controreplica della parte convenuta.
41. Il panel arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
42. Il panel arbitrale provvede affinché la trascrizione o la registrazione audio di ciascuna udienza sia preparata e trasmessa alle parti quanto prima. Le parti possono formulare osservazioni sulla precisione della trascrizione e il panel arbitrale può tenerne conto.

43. Entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere al panel arbitrale, con copia all'altra parte, una comunicazione scritta supplementare in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

#### X. DOMANDE SCRITTE

44. Il panel arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento fissando un termine ragionevole per la presentazione delle risposte. Ciascuna parte riceve copia delle domande rivolte dal panel arbitrale all'altra parte.
45. Ciascuna parte trasmette all'altra parte copia della sua risposta scritta alle domande del panel arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di trasmettere osservazioni scritte in merito alle risposte dell'altra parte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento di tali risposte.

#### XI. RISERVATEZZA

46. Le parti e i rispettivi consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del panel arbitrale che si svolgono a porte chiuse in conformità dell'articolo 39. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al panel arbitrale dall'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, la parte che presenta al panel arbitrale una versione riservata delle proprie comunicazioni scritte fornisce ugualmente, quanto prima e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere resa pubblica. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare eventualmente riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

## XII. CONTATTI UNILATERALI

47. Il panel arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.
48. Nessun membro del panel arbitrale può discutere con le parti un aspetto della questione oggetto del procedimento in assenza degli altri arbitri.

## XIII. INFORMAZIONI E CONSULENZA TECNICA

49. Il panel arbitrale informa le parti della sua intenzione di chiedere il parere di esperti o informazioni da fonti d'interesse. Si precisa che il parere o le informazioni ottenuti a norma della presente disposizione non esonerano le parti dal corrispondente onere della prova.
50. Il panel arbitrale tiene conto del costo delle richieste di informazioni o di pareri di esperti per non aumentare eccessivamente i costi della procedura di risoluzione della controversia.
51. Il panel arbitrale trasmette alle parti copia delle informazioni o dei pareri di esperti ricevuti e dà loro un termine ragionevole per presentare osservazioni.

#### XIV. COMUNICAZIONI *AMICUS CURIAE*

52. Salvo diverso accordo tra le parti entro 5 (cinque) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale, quest'ultimo può ricevere da interessati indipendenti dal governo di tutte le parti, siano essi persone fisiche di una parte o persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, comunicazioni scritte spontanee, purché ricevute dal panel arbitrale entro 10 (dieci) giorni dalla data di sua costituzione. Tali comunicazioni sono di seguito denominate "comunicazioni *amicus curiae*".
53. Le comunicazioni *amicus curiae*:
- a) sono concise e mai più lunghe di 22 500 (ventiduemilacinquecento) battute - spazi, note in calce, note a fine testo e allegati compresi;
  - b) riguardano direttamente la questione all'esame del panel arbitrale;
  - c) riportano dati sulla persona, sia essa fisica o giuridica, che presenta la specifica comunicazione, fra cui cittadinanza o luogo di stabilimento, natura delle attività svolte e, nel caso di una persona giuridica, informazioni sui membri, lo status giuridico e gli obiettivi generali;

- d) riportano informazioni sulle fonti di finanziamento;
- e) precisano la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e
- f) sono redatte nella lingua scelta dalle parti o in una delle lingue ufficiali dell'OMC in conformità degli articoli 56, 57 e 58.

54. Nel lodo del panel arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi agli articoli 52 e 53. Il panel arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il panel arbitrale provvede affinché le parti abbiano la possibilità di formulare per iscritto osservazioni su qualsiasi comunicazione *amicus curiae* prima della data dell'udienza. Le parti presentano le osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione e il panel arbitrale tiene conto di tali osservazioni.

#### XV. CASI URGENTI

55. Nei casi urgenti di cui al capo 21 del presente accordo il panel arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua opportunamente i termini fissati nel presente allegato e comunica gli adeguamenti alle parti.

#### XVI. TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

56. Durante le consultazioni di cui all'articolo 21.5 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui all'articolo 10, lettera e), del presente allegato le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al panel arbitrale.

57. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna di esse può scegliere una delle proprie lingue ufficiali come lingua di lavoro per il procedimento. Tuttavia la parte che opta per una lingua che non è lingua ufficiale dell'OMC trasmette, all'atto del deposito, una versione tradotta di tutte le sue comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte e organizza l'interpretazione delle sue comunicazioni orali da e verso quest'ultima lingua, sostenendo le relative spese.
58. I lodi e le decisioni del panel arbitrale sono emessi nella lingua di lavoro comune scelta dalle parti. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, i lodi e le decisioni del panel arbitrale sono emessi in una delle lingue ufficiali dell'OMC scelta dal panel stesso. I costi della traduzione del lodo o della decisione arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.
59. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento ciascuna parte può formulare osservazioni sulla precisione traduttiva di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.

## XVII. DECORRENZA DEI TERMINI

60. Fatto salvo l'articolo 2, se una parte dimostra di aver ricevuto un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

## XVIII. ALTRE PROCEDURE

61. Il presente allegato si applica anche alle procedure avviate a norma degli articoli da 21.18 a 21.21 del presente accordo. I periodi stabiliti nel presente allegato sono tuttavia adeguati agli specifici periodi previsti per l'adozione della decisione del panel arbitrale nel quadro di tali altre procedure.
62. Se risulta impossibile riconvocare il panel arbitrale originario o alcuni dei suoi membri per le procedure avviate a norma degli articoli 21.18, 21.19, 21.20 e 21.21 del presente accordo, si applicano le procedure previste dall'articolo 21.9 dello stesso.

## XIX. LODI ARBITRALI

63. Oltre a qualsiasi altro elemento che il panel arbitrale ritenga opportuno includere, il lodo arbitrale riporta le informazioni seguenti:
  - a) identificazione delle parti;
  - b) nomi di tutti i membri del panel arbitrale e data della sua costituzione;
  - c) mandato del panel arbitrale, compresa una descrizione della misura contestata;
  - d) argomentazioni di ciascuna delle parti;
  - e) descrizione dell'andamento della procedura di arbitrato, compresa una sintesi delle azioni intraprese;

- f) descrizione degli elementi fattuali della controversia;
  - g) decisione assunta riguardo alla controversia, con indicazione dei motivi di fatto e di diritto;
  - h) data di emissione; e
  - i) firma di tutti i membri del panel arbitrale.
-

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL ARBITRALI E I MEDIATORI

I. RESPONSABILITÀ NEL PROCEDIMENTO

1. I candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti di interessi diretti e indiretti e ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti ai punti 14, 15, 16 e 17 del presente allegato.

II. OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

2. Prima di essere confermato arbitro a norma dell'articolo 21.9 del presente accordo, il candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tal scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
3. Il candidato o arbitro comunica qualsiasi fatto relativo a violazioni reali o potenziali del presente allegato al comitato per il commercio affinché sia esaminato dalle parti.

4. Una volta scelto, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni o fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio affinché siano esaminati dalle parti.

### III. DOVERI DEGLI ARBITRI

5. Una volta confermato, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare le proprie funzioni e le esercita interamente e sollecitamente, e con equità e diligenza, nel corso di tutto il procedimento, compreso il procedimento a norma degli articoli da 21.18 a 21.21 del presente accordo.
6. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione, e non delegano ad altri tale dovere.
7. Gli arbitri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il personale siano a conoscenza delle applicabili disposizioni del presente allegato e le rispettino, *mutatis mutandis*.
8. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

#### IV. INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI

9. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. Gli arbitri non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né sono collegati al governo, o ad una organizzazione governativa, di una parte.
10. Nessun arbitro contrae direttamente o indirettamente obblighi né accetta vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle sue funzioni.
11. Nessun arbitro si serve della propria posizione nel panel arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro evita qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altri si trovino in posizione tale da influenzarlo.
12. Nessun arbitro consente che il suo comportamento o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
13. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

## V. OBBLIGHI DEGLI EX MEMBRI

14. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo o dalla decisione del panel arbitrale.

## VI. RISERVATEZZA

15. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini di tali procedimenti, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
16. Nessun arbitro divulga, in tutto o in parte, il lodo del panel arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 21.14, paragrafo 12, del presente accordo.
17. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in nessun momento le discussioni di un panel arbitrale o le opinioni degli arbitri.

## VII. SPESE

18. Ciascun arbitro registra le spese sostenute così come le spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale e presenta un resoconto finale al riguardo.

## VIII. MEDIATORI

19. Le norme del presente allegato per gli arbitri o ex arbitri si applicano *mutatis mutandis* ai mediatori e, se del caso, agli ex mediatori.

## IX. ESPERTI

20. Agli esperti cui il panel arbitrale chiede un parere si applicano le norme seguenti:
- a) gli esperti dichiarano gli interessi, relazioni o fatti che possano incidere sulla loro indipendenza o imparzialità. Gli esperti agiscono per proprio conto e non accettano né sollecitano istruzioni da alcun governo o organizzazione nel formulare il parere richiesto loro;
  - b) gli esperti non intrattengono contatti unilaterali nel corso di procedimenti per i quali è richiesto il loro parere;
  - c) gli esperti non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche acquisite nel corso di procedimenti per i quali è richiesto il loro parere, eccetto ai fini di tali procedimenti, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri;
  - d) salvo diverso accordo tra le parti, gli esperti non divulgano il parere espresso, né parte di esso, prima della pubblicazione del lodo arbitrale; e
  - e) gli esperti registrano le spese sostenute e presentano un resoconto finale al riguardo.

21. I pareri di esperti presentati al panel arbitrale sono accompagnati o preceduti da una dichiarazione dell'esperto che ne conferma l'impegno a rispettare gli applicabili obblighi di cui al punto 20.

---

MEDIAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

ARTICOLO 2

Informazione

1. Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica senza indugio informazioni e risponde a domande riguardanti qualsiasi misura vigente o proposta che incida sostanzialmente sul funzionamento del presente accordo.
2. Le informazioni comunicate a norma del presente articolo non pregiudicano la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.

## ARTICOLO 3

### Avvio della procedura

1. Una parte può chiedere in qualsiasi momento per iscritto di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che incida negativamente sugli scambi tra le parti. La richiesta è sufficientemente dettagliata in modo da esporre chiaramente le preoccupazioni della parte richiedente e:

- a) indica la specifica misura contestata;
- b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi tra le parti; e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti. Se è presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 1, la parte destinataria della richiesta la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. In caso contrario la richiesta si considera respinta.

3. Non è necessario tenere consultazioni prima di avviare la procedura di mediazione, neanche a norma del capo 21 del presente accordo. Tuttavia, prima di avviare la procedura di mediazione una parte si dovrebbe in linea di massima avvalere delle altre disposizioni pertinenti in tema di cooperazione o di consultazione previste nel presente accordo.

## ARTICOLO 4

### Scelta del mediatore

1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente allegato.
2. Il mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.
3. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte dal sottoelenco istituito a norma dell'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.
4. Il copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente o il suo delegato sceglie il mediatore entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
5. Se il sottoelenco di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo non è ancora stato compilato nel momento in cui è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il mediatore è scelto mediante estrazione a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti.
6. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi possibili effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata.
7. Ai mediatori si applica l'allegato 21-B *mutatis mutandis*.

8. Si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 2 a 9 e da 56 a 59 del regolamento interno dell'arbitrato di cui all'allegato 21-A.

## ARTICOLO 5

### Regole della procedura di mediazione

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla nomina del mediatore la parte che ha chiesto la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata delle sue preoccupazioni, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni che ritiene pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti commerciali. Il mediatore può in particolare organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti collettivamente o separatamente e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Previo accordo delle parti, il mediatore chiede l'assistenza di esperti e portatori di interessi e li consulta.
3. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. Il mediatore può fornire consulenza e sottoporre una proposta di soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta ovvero concordare una soluzione diversa.
4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo accordo tra le parti, in altro luogo o con altro mezzo.

5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente la loro qualità.

6. La soluzione può essere adottata mediante decisione del comitato per il commercio. La conclusione della soluzione concordata tra le parti può essere subordinata all'espletamento delle procedure interne necessarie. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche in una versione che non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

7. Su richiesta delle parti il mediatore presenta loro un progetto di relazione dei fatti fornendo una sintesi della misura contestata, delle procedure seguite e dell'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese le eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti 15 (quindici) giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni delle parti ricevute entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 (quindici) giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. La procedura si conclude:

a) in caso di adozione di una soluzione concordata tra le parti, alla data di tale adozione;

b) in caso di accordo tra le parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c) in caso di dichiarazione scritta con la quale il mediatore, consultate le parti, comunica che ulteriori tentativi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

- d) in caso di dichiarazione scritta di una delle parti al termine di una ricerca esaustiva di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

## ARTICOLO 6

### Attuazione di una soluzione concordata

1. Se le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure che reputa necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

## ARTICOLO 7

### Riservatezza

Salvo altrimenti convenuto dalle parti e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, tutte le fasi della procedura, compresi la consulenza o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

## ARTICOLO 8

### Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nel quadro delle procedure di risoluzione delle controversie del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
  2. Una parte non adduce né presenta come prova in altre procedure di risoluzione delle controversie del presente accordo o di qualsiasi altro accordo né il panel prende in considerazione:
    - a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5;
    - b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
    - c) la consulenza o le proposte del mediatore.
  3. Un mediatore non siede come membro in un panel che tratta di procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo OMC, ovvero di qualsiasi altro accordo di cui le parti sono firmatarie, nel quale sia trattata la medesima questione in relazione alla quale sia stato mediatore.
-